

notiziario informativo dell'associazione piccole e medie industrie di vicenza

Dicembre 2017

sommario

SCADENZE	
SCADENZARIO GENNAIO 2018	3
FINANZIAMENTI E OPPORTUNITA'	
VOUCHER ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE – PUBBLICATI I TERMINI PE PRESENTARE LA DOMANDA	
FORMAZIONE	
INCONTRO DI PRESENTAZIONE "PROGETTO IMPRENDITORI CAPITANI DI FUTURO"	15
REALIZZAZIONE DI TIROCINI PER "TECNICO COMMERCIALE D'IMPRESA"	16
CORSO: ORGANIZZARE I REPARTI PRODUTTIVI NELLE AZIENDE CON MIX DI PRODUZIONE RIPETITIVA E A COMMESSA	17
SICUREZZA AMBIENTE	
DIVERSIFICAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. AGGIORNAMENTI	18
NOVITÀ CONAI 2018	19
LEGGE 231 E WHISTLEBLOWING	19
AGGIORNAMENTO SISTRI	19
I PROSSIMI APPUNTAMENTI FORMATIVI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	20
FISCALE	
SONDAGGIO ANC E CONFIMI INDUSTRIA "SPESOMETRO 2017 BOCCIATO SU TUTTI I FRONTI"	23
CIRCOLARE 1/2018 DELLA GUARDIA DI FINANZA	27
IPERAMMORTAMENTO E PERIZIA: I CHIARIMENTI SUL FILO DI LANA	46
DICHIARAZIONI D'INTENTO PER IL 2018	49
LE CIRCOLARI ESPLICATIVE DELLO SPLIT PAYMENT "ALLARGATO"	
DETRAZIONE IVA IN TILT DALL'ALBA 2018	53
CONVEGNO MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI	55



ICE+YOOX: UNA VETRINA PER CENTO AZIENDE ITALIANE IN CINA E USA.......60



SCADENZE

SCADENZARIO GENNAIO 2018

SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
lunedì 1/1/18	CONTABILITA' MAGAZZINO. Per le imprese che, nel biennio 2015/2016, hanno superato € 5.164.568,99 di ricavi ed € 1.032.913,80 di rimanenze finali, contemporaneamente ed in entrambi i periodi d'imposta, scatta l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino.	Tutte le imprese in contabilità ordinaria		
venerdì 12/1/18	RETRIBUZIONI. Pagamento delle retribuzioni e dei compensi di collaboratori coordinati e continuativi, che si intendono far rientrare nel conguaglio fiscale 2017.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato		Le ritenute possono essere versate nel mese di febbraio.
martedì 2/1/18	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.12.2017. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
martedì 2/1/18	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte relative alla autotassazione in acconto dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP (unica soluzione o seconda rata in scadenza il 30 del mese di novembre). Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Tutti i contribuenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires); 61 interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi - Add.le Com.le); 1990, (interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo. (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2008).



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
martedì 2/1/18	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di NOVEMBRE 2017.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
martedì 2/1/18	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.12.2017. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 15/1/18	730 DIPENDENTI. Richiesta ai propri dipendenti e collaboratori interessati di manifestare l'intenzione di avvalersi di tale assistenza.	Sostituti d' imposta che prestano assistenza fiscale diretta	Comunicazione diretta.	
lunedì 15/1/18	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione che optano per l'emissione dello scontrino non fiscale	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009.
lunedî 15/1/18	FATTURAZIONE DIFFERITA. Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di consegna o spedizione dei beni.
martedì 16/1/18	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	
martedì 16/1/18	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
martedì 16/1/18	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
martedì 16/1/18	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6012. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
martedì 16/1/18	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
martedì 16/1/18	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
martedì 16/1/18	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori),1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
martedì 16/1/18	RITENUTE SU UTILI. Versamento delle ritenute operate sugli utili deliberati dal 1/7/1998 e distribuiti nel trimestre precedente.	Società di capitali	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Trattasi delle ritenute applicate a titolo d'imposta sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate e non detenute in regime d'impresa, dall'1/7/2014 l'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del 26%. Codice tributo: 1035.



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
mercoledì 17/1/18	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 18 del mese di dicembre. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8903 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1995 (interessi - Add.le Com.le); 1990, (interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEFf); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo. (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007).
mercoledì 17/1/18	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per effettuare la regolarizzazione dell'omesso versamento del saldo IMU e TASI dovuti entro il 18 dicembre scorso. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Tutti i contribuenti	Deve essere utilizzato l'ordinario bollettino IMU o il modello F24. Nell'ammontare del versamento deve essere compresa la sanzione pecuniaria e gli interessi legali.	Nello specifico le sanzioni e degli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta. Tali importi sono da indicare nel ccp o F24, nei righi relativi agli immobili.
sabato 20/1/18	CONAI. Termine per la presentazione: della dichiarazione annuale 2017; della dichiarazione trimestrale 4° trimestre 2017; della dichiarazione mensile di dicembre 2017.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
lunedì 22/1/18	VERIFICHE MISURATORI FISCALI. Invio telematico dei dati relativi alle verifiche periodiche del 4° trimestre dell'anno precedente.	Fabbricanti e laboratori abilitati alle verifiche dei registratori di cassa	Modalità telematica.	Provvedimento direttore Agenzia Entrate del 16/05/2005. http://www.apindustria.vi.i t/index.php?option=com_c ontent&view=article&id=7 24:misuratori- fiscali&catid=198&Itemid= 246



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
lunedì 22/1/18	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA MOSS. Presentazione della dichiarazione IVA riferita al quarto trimestre dei servizi elettronici, telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a soggetti privati UE (B2C) e relativo versamento.	Contribuenti iscritti al MOSS	Modalità telematica.	D.Lgs. n. 42/2015 e DM. 20/4/15. Provv. Ae del 30/9/2014 e del 23/4/15. CM. 22/E/2016.
lunedì 22/1/18	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
giovedì 25/1/18	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi trimestrali relativi al IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre).	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.
giovedì 25/1/18	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di dicembre	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).
venerdì 26/1/18	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI - ACCONTO IVA . Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, dell'omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA che doveva essere effettuato entro il 27 dicembre scorso. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti titolari di partita Iva	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con lo specifico codice tributo: 1991 (Interessi - IVA) R.M. n. 109/E del 22/5/2007. Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
lunedì 29/1/18	REGOLARIZZAZIONE MOD. 770 OMESSO. Termine per regolarizzazione della "tardiva" presentazione della dichiarazione, con applicazione delle sanzioni ella dichiarazione.	Sostituti d'imposta che hanno provveduto a tale adempimento	In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.	La dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine (31/10/2017) viene considerata comunque validamente presentata. La violazione viene sanata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di € 25,00. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
lunedì 29/1/18	REGOLARIZZAZIONE DICHIARATIVI OMESSI: REDDITI ED IRAP. Termine per regolarizzazione della "tardiva" presentazione della dichiarazione, con applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.	Contribuenti interessati	In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.	La dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine ordinario (31/10/2017) viene considerata comunque validamente presentata. La violazione viene sanata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di € 25,00. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
martedì 30/1/18	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.1.2017 L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
mercoledì 31/1/18	730 PRECOMPILATO. Invio telematico dei dati spese sanitarie 2017 mediante il Sistema Tessera Sanitaria (TS).	Studi medici e strutture ospedaliere e sanitarie: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e iscritti agli Albi professionali dei veterinari	Modalità telematica Sistema Tessera Sanitaria.	Provv. Ae del 31/7/2015 e successive modifiche.
mercoledì 31/1/18	CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRAZIONE. Presentazione della domanda per fruire del beneficio fiscale relativo ai consumi di gasolio per autotrazione: Quarto Trimestre 2017. Modifica introdotta dall'art. 61 D.L. n. 1 del 24/01/2012.	Tutte le aziende interessate	All'UTF o all'agenzia delle Dogane competente territorialmente.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito di imposta gasolio. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=199&Itemid=246
mercoledì 31/1/18	CATASTO. Termine entro cui devono essere denunciate le variazioni in aumento o diminuzione del reddito dominicale e agrario dei terreni avvenute nell'anno precedente.	Titolari di redditi di terreni	Denuncia all'UTE o all'Ufficio del Territorio dove istituito.	
mercoledì 31/1/18	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di DICEMBRE 2017.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
		esclusivamente attività lavorativa.		
mercoledì 31/1/18	CENTRI PER L'IMPIEGO. Presentazione del prospetto riepilogativo annuale per il collocamento obbligatorio. Nel caso di situazione occupazionale immutata rispetto all'ultimo prospetto inviato, non si è tenuti all'invio del prospetto informativo.	Datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, nel caso in cui siano intervenuti - entro il 31 dicembre dell'anno precedente - cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva	Esclusivamente per via telematica (tramite il portale COVeneto).	NOVITA' Con il Dlgs 151/2015 e successivo decreto semplificazioni, le aziende che hanno già in forza 15 dipendenti al 01/01/2018, dovranno adempiere all'obbligo di assunzione disabili ai sensi della L. 68/99 entro il 1 marzo 2018, mentre quelle che successivamente raggiungeranno la soglia dei 15 lavoratori computabili, dovranno procedere all'assunzione entro i successivi 60 giorni.
mercoledì 31/1/18	RSA o RSU o ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI. Comunicazione da rendere ogni 12 mesi circa il numero dei contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.	Aziende utilizzatrici di lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015	Raccomandata a mano, A.R., PEC.	
mercoledì 31/1/18	STAMPA REGISTRI/LIBRI CONTABILI. Termine per effettuare la stampa, su supporto cartaceo, dei registri/libri contabili tenuti con sistemi meccanografici.	Tutte le aziende interessate		Con effetto dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1, co. 161, Legge n. 244/2007, la tenuta di registri/libri contabili è considerata regolare se la trascrizione su supporti cartacei delle operazioni, memorizzate nei termini di legge, viene eseguita entro tre mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione annuale. Entro tale termine si dovrà adempiere anche all'obbligo della redazione e sottoscrizione dell'inventario annuale.



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
mercoledì 31/1/18	CONSERVAZIONE ELETTRONICA REGISTRI/LIBRI CONTABILI. Termine per effettuare la conservazione "elettronica" - sostitutiva a norma - dei registri/libri contabili tenuti come disposto dall'art. 3 co3 DM 17/6/2014.	Tutte le aziende interessate		Con effetto dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1, co. 161, Legge n. 244/2007, la tenuta di registri/libri contabili è considerata regolare se la trascrizione su supporti cartacei delle operazioni, memorizzate nei termini di legge, viene eseguita entro tre mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione annuale. Entro tale termine si dovrà adempiere anche all'obbligo della redazione e sottoscrizione dell'inventario annuale.
mercoledì 31/1/18	STAMPA REGISTRI IVA. Termine per effettuare la stampa, su supporto cartaceo, dei registri iva tenuti con sistemi meccanografici.	Tutte le aziende interessate		Nb. L'Agenzia delle Entrate con la RM n. 46/E del 10/4/2017 ha precisato che il termine per la stampa dei documenti analogici o la conservazione dei documenti digitali coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
mercoledì 31/1/18	CONSERVAZIONE ELETTRONICA REGISTRI IVA. Termine per effettuare la conservazione "elettronica" - sostitutiva a norma - dei registri IVA tenuti come disposto dall'art. 3 co3 DM 17/6/2014.	Tutte le aziende interessate		Nb. L'Agenzia delle Entrate con la RM n. 46/E del 10/4/2017 ha precisato che il termine per la stampa dei documenti analogici o la conservazione dei documenti digitali coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
mercoledì 31/1/18	CONSERVAZIONE ELETTRONICA FATTURE ELETTRONICHE. Termine per effettuare la conservazione "elettronica" - sostitutiva a norma - delle fatture elettroniche relative emesse nel 2016 registri/libri contabili tenuti come disposto dall'art. 3, co.3, del DM 17/6/2014.	Contribuenti I.V.A.		L'art. 3, co. 3, del DM 17/6/2014 dispone che il processo di conservazione sostituiva a norma dei documenti elettronici venga effettuato entro il termine di cui all'art. 7, co. 4-ter, DL n. 357/94, che reca quanto segue: "A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
				presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".
mercoledì 31/1/18	FATTURAZIONE IMBALLAGGI. Termine per la fatturazione degli imballaggi cauzionati e non restituiti nell'anno precedente dal cliente (DM 11.8.75).	Contribuenti I.V.A.		Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di consegna o spedizione dei beni
mercoledì 31/1/18	SCHEDA CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre).	Contribuenti I.V.A.	La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A.	Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_c ontent&view=article&id=4 83:scheda-carburanti&catid=208&Ite mid=162
mercoledì 31/1/18	MARCHIO METALLI PREZIOSI. Versamento del diritto di rinnovo del marchio identificativo dei metalli preziosi, previsto dal D.Lgs 251/99.	Soggetti assegnatari del marchio identificativo metalli preziosi	Con bollettino precompilato recapitato dalla CCIAA	Importi: € 32,00 artigiani; € 129,00 non artigiani fino a 100 dipendenti; € 258 non artigiani con più di 100 dipendenti. NB.: Le imprese non artigiane devono inviare anche la comunicazione del numero dei dipendenti. Alla data di chiusura redazionale del presente notiziario non sono state pubblicate sul sito della CCIAA di Vicenza eventuali variazioni rispetto l'anno precedente. Si ritiene utile in prossimità della scadenza monitorare il sito http://www.vi.camcom.it/a 197 IT 744 1.html per controllare se sono intervenute variazioni oppure contattare



SCADENZA	COSA	СНІ	COME DOVE	NOTE
				l'Associazione Tel. 0444- 232210.
mercoledì 31/1/18	TOSAP. Versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	Contribuenti soggetti alla TOSAP	Con bollettino postale c.c.p. intestato al Comune o alla Provincia.	
mercoledì 31/1/18	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO. Invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per l'anno 2017.	Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta bollo "virtuale"	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	Provvedimento Ae del 17/12/2015.
mercoledì 31/1/18	IMPOSTA PUBBLICITA'. Termine per il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale e quello di presentazione della eventuale dichiarazione di cessazione della pubblicità in essere.	Contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità	Modello presso i Comuni CCP intestato al Comune o al concessionario del Comune.	

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	сні	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	II nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).



FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ

VOUCHER ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE – PUBBLICATI I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Oggetto

Favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico di micro, piccole e medie imprese

Destinatari

Micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al Registro Imprese che non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;

Spese Ammissibili

- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro.
- acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
- sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti, le spese di attivazione di connettività a banda larga e ultralarga.
- sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti, le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.
- le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti. Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo massimo del contributo non può superare i 10.000,00 euro. Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procederà al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. **Per la Regione Veneto sono stati stanziati circa 8,5 milioni di euro.**

Scadenza

Le domande potranno essere presentate dalle imprese a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Modalità di presentazione

Esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile dal Ministero.

La misura agevolativa è integralmente consultabile al seguente link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione



FORMAZIONE

INCONTRO DI PRESENTAZIONE "PROGETTO IMPRENDITORI CAPITANI DI FUTURO"

Il giorno 15 gennaio 2018 a partire dalle ore 17,00 si terrà presso la sede di Apindustria Vicenza, <u>l'incontro di presentazione</u> del percorso di FORMAZIONE e ALLENAMENTO per Startupper, Manager, Imprenditori, Next generation, creato da PROFEXA Consulting.

Per aderire all'incontro di presentazione del 15 gennaio, è sufficiente compilare il seguente form L'incontro è gratuito.

https://goo.gl/forms/eAN6l1Nz9gvcEoF63

Se hai un'idea imprenditoriale da realizzare CAPITANI DI FUTURO - PROGETTO IMPRENDITORI è il percorso che fa per te!

7 imprenditori di successo dalla Produzione alla New Economy, con 7 stili diversi saranno a disposizione per il tuo porgetto, durante il percorso della durata di 12 giornate.

Il percorso è rivolto a:

Titolare o Legale Rappresentante Nuovi imprenditori New generation di imprenditori

Il progetto mette in sinergia due potenti elementi formativi:

il mondo delle IMPRESE DI SUCCESSO, per acquisire e vedere nel concreto le best practices di chi le ha fondate, e la FORMAZIONE IN AULA per acquisire le conoscenze fondamentali per essere imprenditori di nuove realtà vincenti ed allenare le proprie attitudini potenziali.

Un mix che crea una formazione a 360° gradi integrata, ecco come:

- WORKSHOP E MENTORING: abbiamo individuato una rosa di 7 imprenditori di prima generazione, che metteranno a disposizione la loro storia, il loro percorso fatto di scelte di successo ed insuccesso, le azioni che hanno portato "a risultato" e quelle che non rifarebbero, i comportamenti che consiglierebbero e quelli che sono da evitare. I partecipanti potranno avere un confronto attivo con gli imprenditori, attraverso domande ed interviste. Il percorso sarà arricchito da workshop di allenamento su progetti di impresa proposti dai partecipanti.
- FORMAZIONE E ALLENAMENTO DELLE COMPETENZE E DELLE SKILLS NECESSARIE AI MANAGER VINCENTI: i partecipanti acquisiranno in maniera approfondita le competenze sulla leadership, comunicazione, costruzione della vision e mission, tecniche di gestione del team, empowerment etc.

Gli obiettivi di questo lavoro?

- Mettere a sistema le best practices di questi imprenditori di successo per creare nuova imprenditorialità.
- Accelerare la partenza e la crescita della tua impresa
- Acquisire un metodo vincente
- Conoscere stili imprenditoriali diversi per individuare il proprio.
- Coinvolgere e fare rete tra imprenditori. Spesso questo non accade, nonostante il confronto sinergico porti alla crescita ed alla vincita comune

Durante l'incontro di presentazione verranno analizzati i temi approfonditi durante gli incontri di formazione:



- Self Empowerment: si partirà dal potenziamento del porprio Sè
- Leadership
- Competenze manageriali
- Modelli di sviluppo del bisiness
- Lo sviluppo strategico Vision & Mission

L'intero percorso formativo di 12 giornate, verrà attivato solo al raggiungimento di 15 partecipanti.

Verranno attivate più edizioni dello stesso corso su sedi diverse. La definizione delle sedi sarà definita in base al numero di iscritti.

Quota di partecipazione a persona per il percorso di 12 giornate:

€ 3.350,00 + IVA per aziende associate Apindustria Vicenza € 4.500,00 + IVA per aziende non associate

Il giorno 15 gennaio, sarà possibile richiedere ogni dettaglio sull'organizzazione e sull'articolazione didattica del percorso formativo.

Per info contattare il Servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison tel. 0444.23.22.62 oppure e-mail: <u>l.lovison@apindustria.vi.it</u>

REALIZZAZIONE DI TIROCINI PER "TECNICO COMMERCIALE D'IMPRESA"

Centro Api Servizi Srl, in collaborazione con Equasoft, intende presentare un progetto formativo Garanzia Giovani a valere sulla Dgr. 1785/2017 per la realizzazione di percorsi di formazione e stage rivolti a disoccupati/inoccupati under 29. Il percorso prevede, oltre ad una formazione professionale d'aula, anche un'esperienza di tirocinio aziendale della durata di 400 ORE, da svolgersi presso imprese del territorio. A tal fine, si chiede la disponibilità ad accogliere uno o più tirocinanti presso la vostra struttura.

OBIETTIVI:

Le ore di formazione saranno finalizzate alla creazione di un profilo professionale in grado di inserirsi nell'ambito della gestione commerciale d'impresa. E' una figura in grado di relazionarsi adeguatamente (anche con il cliente anche estero in lingua Inglese) per soddisfarne le esigenze relative al prodotto /servizio richiesto, utilizzando metodologie e strumenti professionali ed innovativi nel contesto dei processi commerciali d'impresa.

PROGRAMMA D'AULA (200 ore circa)

- Fondamenti del Marketing e del Web Marketing
- Analisi del mercato di riferimento
- La relazione commerciale
- Tecniche di negoziazione con i clienti
- La configurazione dell'offerta commerciale
- Ruoli e responsabilità in azienda
- La comunicazione come strumento professionale
- Team work e problem solving
- Lingua inglese per il settore commerciale

STAGE AZIENDALE (400 ore)

L'attività di tirocinio aziendale, sarà svolta indicativamente da Aprile/Maggio 2018.

Lo stage dovrà svolgersi, secondo quanto previsto dalla direttiva regionale, alle seguenti condizioni:

Ogni partecipante percepirà una indennità di tirocinio pari a 400,00 euro/mese, di cui 150,00 euro/mese a carico dell'azienda ospitante (l'indennità può essere sostituita dalla corresponsione di buoni pasto).

Il tirocinio (della durata di 3 mesi) si svolgerà immediatamente dopo il percorso d'aula.

Verrà garantita dall'ente di formazione, per ciascun tirocinante, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di permanenza in stage.



A conclusione del tirocinio, l'azienda ospitante non è soggetta ad alcun vincolo od obbligo di assunzione nei confronti del tirocinante.

Per adesioni e informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it oppure Tel. 0444.23.22.62 entro e non oltre il giorno 9 gennaio 2018 oppure compilare direttamente la modulistica allegata ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

Modulo partenariato aziendale

(http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/AllC_Modulo_in_partenariato_DGR_1785-17.doc)

Modulo fabbisogni aziendali

(http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Analisi_Fabbisogni.doc.docx)

L'iniziativa sarà attivata solo a seguito di valutazione, approvazione e finanziamento del progetto da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto.

CORSO: ORGANIZZARE I REPARTI PRODUTTIVI NELLE AZIENDE CON MIX DI PRODUZIONE RIPETITIVA E A COMMESSA

Destinatari:

Direttori e Responsabili di Produzione e di Stabilimento

Obiettivi:

Il corso vuole far acquisire le competenze per individuare, implementare e gestire gli strumenti che permettono di ottenere aumenti di produttività e flessibilità. Si affronteranno le tecniche più efficaci per riuscire a coinvolgere il personale sugli obiettivi fissati.

Contenuti:

La fabbrica snella

L'eliminazione dei 7 sprechi

Il controllo dell'avanzamento di produzione

Il processo logistico-produttivo come flusso gestito dal cliente

- II Value Stream Mapping
- Il livellamento dei flussi produttivi
- II KANBAN di produzione, trasferimento e fornitura
- Gli strumenti di supporto

La tecnica SMED

Le 5 S

Poka voke

Takt time

Vengono presentati casi aziendali in cui sono state attuate con successo soluzioni innovative

Relatore:

Ing. Loris Ugolini - Marco Redaelli & Associati Srl - Milano

Quando

30 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Quote di partecipazione:

Associati Apindustria: € 175,00 + IVA - Aziende non associate: € 210,00 + IVA

Per aderire è sufficiente compilare la seguente Scheda di adesione ed inviarla a I.lovison@apindustria.vi.it

Dove:

Centro Api Servizi - Galleria F. Crispi 45 Vicenza

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail:



SICUREZZA AMBIENTE

DIVERSIFICAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. AGGIORNAMENTI

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il contributo ambientale Conai (CAC) diversificato per gli imballaggi in plastica, secondo il seguente schema:

- Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 €/t
- Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 208,00 €/t
- Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 €/t.

Le liste di imballaggi di fascia A e B <u>sono tassative</u>, pertanto qualora una determinata tipologia di imballaggio non dovesse essere ricompresa <u>in maniera inequivocabile</u> in una delle due liste agevolate (A o B), la stessa dovrà essere necessariamente attribuita alla fascia C.

Sulla base degli approfondimenti svolti dai competenti organi consortili¹, sono state deliberate le seguenti modifiche/precisazioni relative ad alcuni articoli di imballaggio:

- nella lista degli imballaggi di <u>fascia A</u> è stata aggiunta la voce "*Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC*". Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di <u>fascia B</u>, la voce "*Tappi, chiusure, coperchi*" è stata modificata in "*Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A*";
- nella lista degli imballaggi di fascia B:
- la voce "borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (DL 2/2012)" è stata modificata in "borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)"²;
- la voce "shoppers monouso, conformi alla vigente normativa (UNI EN 13432:2002)" è stata modificata in "borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002"³.

Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di <u>fascia C</u>, la voce "sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B" è stata modificata in "**borse**, sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B". CONAI ha altresì reso noto che le liste aggiornate saranno disponibili⁴ nelle prossime settimane e avranno effetti sulle dichiarazioni del CAC di competenza 2018 (pertanto, a partire dal CAC dovuto per il mese di gennaio 2018 per i dichiaranti mensili). I contenuti della Guida Tecnica in vigore fino al 31.12.2017 saranno invece trasferiti integralmente nella Guida Conai 2018.

Notizia 20171205FC01

Note

¹ Vgs. par. 4.0 del Manuale Esplicativo, disponibile sul sito <u>www.conai.org</u>.

² In coerenza con le novità introdotte dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, riguardanti la circolazione delle borse in plastica.

³ Tale voce comprenderà quindi anche le borse in plastica in materiale ultraleggero (fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi).

⁴ Sul sito <u>www.conai.org</u>, sia nella pagina dedicata <u>www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato/</u> sia nell'area "Download Documenti".



NOVITÀ CONAI 2018

Conai ha segnala con diverse circolari le novità, oltre alla diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica di cui abbiamo già dato notizia, in partenza dal 2018:

- Procedura di esenzione per esportazione imballaggi pieni già dichiarati con le procedure semplificate (modulo 6.2 import per importi fino a 2.000 euro annui), applicabile a partire dal 1° gennaio 2017, con la quale è possibile richiedere il rimborso dei contributi versati in funzione della percentuale delle vendite estere (richiesta di rimborso da presentare entro febbraio dell'anno successivo);
- Nuova procedura di esenzione ex post per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici (richiesta di rimborso da presentare entro febbraio dell'anno successivo);
- Variazione importi di contributo applicabili alla procedura forfettizzata sulle etichette in alluminio, carta e plastica, invariate le fasce di fatturato;
- Diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio da 45,00 euro/ton a 45,00 euro/ton.

Notizia 20171218FC1

LEGGE 231 E WHISTLEBLOWING

In vigore dal 29 dicembre 2017 la legge 179/2017, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato" che modifica il D.Lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità degli Enti, introducendo il cd. Whistleblowing.

In particolare i modelli organizzativi dovranno prevedere canali per permettere le segnalazioni di illeciti o violazioni del modello garantendo la riservatezza, divieto di ritorsione e sanzioni a carico di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Notizia 20171218FC2

AGGIORNAMENTO SISTRI

Come anticipato si prospetta l'ennesima proroga per il sistema di tracciabilità die rifiuti. È infatti in esame da parte della Commissione di bilancio della Camera un emendamento alla legge di bilancio che prevede la proroga fino a 31 dicembre 2018 per "il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI".

Vi daremo ulteriori notizie appena disponibili

Notizia 20171218FC3



SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2018

(in aggiornamento)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI (6 ORE)

D.LGS. 81/2008 - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE, DELLA DURATA DI 6 ORE INDIRIZZATO A TUTTI I LAVORATORI E PER TUTTI I LIVELLI STABILITI DALL'ACCORDO STATO REGIONE ("RISCHIO BASSO: IMPIEGATI; RISCHIO ALTO: OPERARI E IMPIEGATI TECNICI")

SEDE VICENZA

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - VICENZA

SEDE SCHIO

DATA: 2 Marzo 2018 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – SCHIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate \in 85 + IVA per 1 partecipante; \in 75 + IVA a testa a

partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI PARTE GENERALE (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 31 Gennaio 2018 ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - VICENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a

partire dal 2º partecipante in poi. Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - D. M. 388/2003

GRUPPO B/C DATA: 2 Febbraio 2018 DURATA: 4 ore

Orario: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – VICENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quote su

richiesta.

AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE

GRUPPO A DATA: 2 Febbraio 2018

DURATA: 6 ore **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - VICENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate quote su

richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO

www.centroapiservizi.it PER INFO: \$\alpha\$ 0444.232.244 - Roberta Fusciello

PER ADESIONI:

■ 0444.960.835 -

□ r.fusciello@apindustria.vi.it





SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBRAIO - MARZO APRILE 2018 (in aggiornamento)

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDE A RISCHIO ALTO (12 ORE) D.LGS. 81/2008 - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

SEDE VICENZA

DATE: 6, 13 e 20 Febbraio 2018 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - VICENZA

Quota di Partecipazione: Aziende associate € 170 + IVA per 1 partecipante; € 145 + IVA a testa a

partire dal 2º partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI - MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ORE) D.LGS. 81/2008 - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - VICENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a

partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - D.M. 388/2003

GRUPPO B/C

DATE: 28 Febbraio, 7 e 21 Marzo 2018 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi

disponibili: Vicenza - Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

GRUPPO A

DATE: 28 Febbraio, 7, 14 e 21 Marzo 2018 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi

disponibili: Vicenza - Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 270 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - D. M. 388/2003

GRUPPO B/C DATA: 20 Aprile 2018 DURATA: 4 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 **SEDE:** Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate \in 90 + IVA; Aziende non associate quote su

richiesta.

GRUPPO A DATA: 20 Aprile 2018

DURATA: 6 ore **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - SCHIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta



AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE



SCHEDA DI ISCRIZIONE				
TITOLO DEL CORSO:				
DATE:				
SEDE:				
AZIENDA O PERSONA FISICA A CUI DOVRÀ ESSERE INVIATA L	A FATTURA			
DENOMINAZIONE				
Indirizzo				
C.A.P CITTÀ	Prov			
TELEFONO FAX				
PARTITA I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _	_ _ _			
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI € + I.V.	A. (22%)			
AUTORIZZO L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRI	ZZO E-MAIL:			
_				
PARTECIPANTE				
COGNOME E NOME				
POSIZIONE AZIENDALE				
E-MAIL:@				
CODICE ATECO (OBBLIGATORIO PER CORSI IN AREA SICUREZZA)				
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO)			
1) Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire a mezzo assegno bancario/o (coordinate: UNICREDIT BANCA Agenzia di Vicenza, Codice IBAN: IT 11 D 020 intestato al CENTRO API SERVIZI S.r.l. di Vicenza, unitamente alla presente scheda di adesione e perve SERVIZI S.r.l. almeno una settimana prima dell'inizio del seminario o corso. Si richiede inoltre l'antic 0444.960835.	008 11802 000004543426) nire alla segreteria del CENTRO API			
2) In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata almeno cinque giorni sostituzione dell'iscritto con altra persona della stessa azienda.	dall'inizio del corso. E' ammessa la			
3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, il CENTRO API SERVIZI S.r.l. fatturerà per intero la quota di iscrizione.				
4) Il CENTRO API SERVIZI S.r.l. riserva la facoltà, per cause non dipendenti alla propria volontà, di annu comunicazione almeno 3 giorni dall'avvio corso e provvedendo alla restituzione delle quote versate.	llare il corso o il seminario dandone			
5) A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.				
6) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D.Lgs. 196/2003, l'interessato, nal trattamento dei propri dati personali al fine della diffusione delle attività promosse dal titolar all'archiviazione informatica e cartacea degli stessi. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196 potranno essere utilizzati per attività informative, marketing etc., fino ad esplicita opposizione inibitoria de	e Centro Api Servizi Srl, nonché 5/2003, si precisa che i dati raccolti			
Data Firma per accettazione _	(CON TIMBRO SE AZIENDA)			
	(CON TIMBRO SE AZIENDA)			
FIRMA PER SPECIFICA APPROVAZIONE DEI PUNTI 2,3,4,6	(CON TIMBRO SE AZIENDA)			

TUV



FISCALE

SONDAGGIO ANC E CONFIMI INDUSTRIA "SPESOMETRO 2017 BOCCIATO SU TUTTI I FRONTI"

Spesometro bocciato senza appello anche al netto dei noti disagi (72%). Questo il giudizio che emerge dalle prime 1.300 risposte (in rappresentanza di 81.100 pratiche) raccolte con il doppio sondaggio promosso da Confimi Industria e l'Associazione Nazionale Commercialisti – ANC, su presente e futuro delle semplificazioni. I dati dimostrano che non si è trattato di un "click e via". Scetticismo (86%) anche per le novità in materia di **fatturazione elettronica XML** obbligatoria dal 2019. Il 76% di chi ha motivato il giudizio negativo ritiene che la fatturazione elettronica sarà accompagnata da nuove complicazioni e manifesta preoccupazione, in particolare, per l'introduzione di uno spesometro mensile per comunicare (entro il giorno 5 di ogni mese) le operazioni da/per l'estero che non possono transitare per la fatturazione elettronica XML attraverso SDI o PEC (altro tecnicismo che crea preoccupazione).

Di seguito il comunicato stampa congiunto con i dati di dettaglio del responso.







Comunicato stampa


SPESOMETRO 2017 BOCCIATO SU TUTTI I FRONTI

Un salasso costato agli operatori almeno un miliardo di euro e la preoccupazione è già forte per l'obbligo di fatturazione elettronica 2019 accompagnata da 12 spesometri

Roma, 01/12/2017

I disagi del nuovo spesometro. Giudizio inclemente quello che emerge da un primo report di 1.300 risposte (1.289 per la precisione in rappresentanza di 81.133 spesometri) raccolte con il sondaggio in corso di raccolta promosso da ANC e Confimi. La bocciatura dello spesometro non sorprende, considerate le note vicende che hanno accompagnato il primo appuntamento con le semplificazioni legate alla comunicazione dati fatture del 1° semestre

2017. Anche al netto dei disagi legati al nuovo sistema di trasmissione, è un giudizio negativo unanime (tanto dai professionisti quanto dalle imprese). Oltre ai numeri, quello che emerge dal sondaggio, sottolinea Marco Cuchel, Presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, è "un inesorabile declino nel rapporto di fiducia fisco-contribuente". Non possono essere una soddisfacente consolazione, quindi, le misure che



verranno introdotte con la conversione del D.L. 148 che, con estremo ritardo, pongono una pezza (non per la scadenza, però, che rimane semestrale) alle criticità anticipatamente denunciate anche dalle scriventi Associazioni.

Quali ritieni siano le maggiori criticità del nuovo spesometro 2017 ?						
Scadenza infrannuale (semestrale/trimestrale)	SI 893 93%	NO 64 7%	Risposte 957 100% 74%	N.R. 332 26%	Tot 1289 100%	
Gestione del flusso di spedizione (sarebbe più agevole e consolidata la soluzione desktop telematico con Entratel/Fisconline)	SI 855 92%	NO 77 8%	Risposte 932 100% 72%	N.R. 357 28%	Tot 1289 100%	
Abrogazione implicita della possibilità, ex DPR 695/96, di utilizzare il documento riepilogativo delle fatture < € 300	SI 719 79%	NO 196 21%	Risposte 915 100% 71%	N.R. 374 29%	Tot 1289 100%	
Legame fra bolletta d'importazione e fornitore estero (in particolare quando non c'è un acquisto immediato a monte)	SI 711 82%	NO 160 18%	Risposte 871 100% 68%	N.R. 418 32%	Tot 1289 100%	
Scarse indicazioni sulla corretta codificazione delle anagrafiche dei non residenti con partita Iva in Italia (Rappresentante fiscale o Ident.ne diretta)	SI 839 92%	NO 76 8%	Risposte 915 100% 71%	N.R. 374 29%	Tot 1289 100%	
Scarse indicazioni di prassi (circolari Agenzia Entrate) e informazioni fomite tramite FAQ mal catalogate e poco trasparenti (pubblicazione senza data)	SI 874 <mark>94%</mark>	NO 56 6%	Risposte 930 100% 72%	N.R. 359 28%	Tot 1289 100%	

Oltre alla scadenza infrannuale, considerata critica dal 93% di chi ha risposto (il 74% del campione), balza all'occhio il **giudizio negativo** espresso dal 94% del campione in merito alle **scarse indicazioni di prassi** (non c'è stata, in sostanza, una circolare che abbia spiegato il nuovo adempimento nella sua completezza).

In merito a ciò che non ha funzionato con il primo appuntamento, il blocco del portale dal 22 al 26 settembre (necessario anche a tamponare i problemi di privacy) ha creato disagi al 70% degli operatori. Non dissimile tuttavia la percentuale di

chi (64%) ha rilevato blocchi anche in altri momenti e tempi di attesa per l'esito dell'elaborazione inaccettabili (72%). Altra nota dolente sono i dati della notifica, con l'id di spedizione e/o elaborazione che risulta poco leggibile/pratico per il 72%: in particolare vi è difficoltà nel ricondurre l'id al contribuente (il problema riguarda più che altro gli intermediari). Più della metà (58%) lamentano di aver dovuto gestire scarti privi di motivazione e di aver avuto difficoltà (53%) nell'invio massivo per più contribuenti. A tale ultimo riguardo va anche evidenziato che più di qualche intermediario ha evidenziato di non aver avuto particolari difficoltà nell'invio massivo (per più assistiti) perché ha adottato soluzioni alternative (a pagamento) diverse dal nuovo portale "Fatture e Corrispettivi".



I costi per gli operatori. Oltre ai gravi problemi di privacy, che hanno per qualche giorno messo a rischio il delicato patrimonio informativo delle imprese, va evidenziato, sostiene Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega su fisco e semplificazioni, che il prezzo di tale disagio, ancora una volta, è stato ingiustamente sopportato dagli operatori (imprese e professionisti). Ha destato quindi molta perplessità il tentativo di Sogei, nell'audizione del 4 ottobre scorso in Commissione Parlamentare di Vigilanza, di sminuire la portata della questione ostentando disguidi di ordinaria amministrazione prontamente rimossi. Emerge dal sondaggio che il primo appuntamento è mediamente costato alle imprese circa 5 giornate di lavoro, che aggiunte agli adeguamenti

dei software gestionali portano a circa 2.100 euro il costo del primo adempimento. Giornate che salgono a 22 (178 ore con media di 2,3 ore per pratica) negli studi professionali, per un costo di non meno di € 5.300. Si tratta, peraltro, di dati che vanno considerati in difetto giacché alcuni soggetti (circa 60) hanno avuto difficoltà a quantificare le ore e si sono limitati a fornire locuzioni descrittive (i.e. molte, troppe, incalcolabili, sterminate, ecc). Proiettando tali informazioni sul totale contribuenti interessati dallo spesometro (da 5,1 a 6


Ore	Costo	
lavoro	(lavoro + sw)	
42		
pari a 5 giornate	€2.139	
circa		
178		
pari a 22	€5.378	
giornate circa		
	lavoro 42 pari a 5 giornate circa 178 pari a 22	

milioni) e ponderando il tutto per volume d'affari e diversa incidenza fra le ore pro capite (più elevate) per le imprese con contabilità in house e quelle (più contenute per via delle economie di scala) di chi ha affidato la tenuta della contabilità in outsourcing, si stima che (esclusi i costi per gli adeguamenti tecnologici) il primo appuntamento con il nuovo adempimento è costato agli operatori una somma che oscilla dagli 800 milioni a 1,2 miliardi di euro (per inciso, la relazione tecnica al DL 193/2016 stima in 1,02 miliardi le maggiori entrate 2017 e in 2,04 quelle per il 2018 e il 2019).


E pensare che, come ha ricordato più di qualcuno rispondendo al sondaggio, doveva trattarsi di "un click e via".

La fatturazione elettronica 2019. Note dolenti e scetticismo ai massimi livelli anche dal versante innovazione 2019. L'86% del campione boccia sine die le misure che il Governo (art. 77 del DDL 2960) si appresta ad

introdurre con la manovra in discussione. Solo 1'1,6% ritiene la fatturazione elettronica generalizzata una semplificazione con effetto immediato e un ulteriore 9% ritiene possa esserlo solo nel medio-lungo periodo.



Fatturazione elettronica 2019, semplificazione ?





scetticismo).

Tre operatori su quattro (il 76% di chi ha motivato il giudizio negativo) ritiene che la fatturazione elettronica sarà accompagnata da nuove complicazioni e manifesta preoccupazione, in particolare, per l'introduzione di uno spesometro mensile per comunicare (entro il giorno 5 di ogni mese) le operazioni da/per l'estero che non possono transitare per la fatturazione elettronica XML attraverso SDI o PEC (altro tecnicismo che crea

E' stato chiesto, infine, se possa essere d'incentivo ad un'adesione spontanea (anziché imposta dalla legge) l'introduzione di una serie di misure concrete (diverse da quelle attualmente ipotizzate dal DDL) quali, a titolo esemplificativo:

- 1) l'introduzione della possibilità di recuperare immediatamente l'Iva sugli insoluti B2B a fronte dell'emissione, ai soli fini Iva, di una nota di accredito elettronica inviata al cliente attraverso il SDI (sistema di interscambio) e quindi all'Agenzia delle Entrate ai fini della tempestiva verifica del riversamento dell'imposta da parte del cessionario/committente;
- 2) il significativo aumento delle soglie (almeno €50.000) per l'esclusione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali;
- 3) una significativa misura di credito d'imposta per recupero delle spese per gli investimenti necessari.



Il dato interessante è che il 71% di chi ha risposto a questo quesito (1122 soggetti su 1289) ha considerato incentivante almeno una delle tre proposte. E' un chiaro segnale, a giudizio di ANC e Confimi, che se i vantaggi fossero tangibili (come potrebbe verificarsi con l'aumento delle soglie per la compensazione e la possibilità di auto recupero dell'Iva insoluti¹) non servirebbe imporli. E' stato così per il passaggio dalla fatturazione o contabilità manuale a quelle tenuta computer, è stato così con la diffusione di internet, della posta elettronica ordinaria, per i social network, ecc.

Confortate dai risultati raccolti, ANC e Confimi ribadiscono quindi con forza l'esigenza di fissare un tempo ragionevole (non inferiore a 3 anni) entro il quale chi governa tali processi si confronti concretamente con chi dovrà affrontare questa sfida (non solo quindi con chi sviluppa software o progetta procedure che poi non usa personalmente) per eliminare tutti gli ostacoli operativi introducendo nel contempo dei catalizzatori efficaci in grado di orientare un'ineludibile adesione spontanea verso un'innovazione che funzioni davvero. La scelta dell'imposizione a tutti i costi nasconde, invece, i limiti di un'innovazione che, com'è ora, farà rimpiangere il vituperato nuovo spesometro.

¹ Questione, questa, che il legislatore dovrà peraltro affrontare in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in cui la Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16) ha spiegato all'Italia che 10 anni di attesa per verificare l'infruttuosità di una procedura concorsuale sono troppi.



CIRCOLARE 1/2018 DELLA GUARDIA DI FINANZA

E' stato pubblicato, a inizio dicembre, il nuovo "Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali" (circolare n. 1/2018), con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza concernenti l'esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali. L'opera (4 tomi di complessive 1252 pagine) è aggiornata al 1° dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 sostituendo analoga pubblicazione (circolare 1/2008) pubblicata 10 anni or sono. Il testo completo è disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza > le istruzioni della Guardia di finanza per le verifiche.

Riportiamo a seguire il sommario degli argomenti affrontati.

VOLUME 1

PARTE I

L'AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELLE FRODI FISCALI. DIRETTIVE GENERALI E MODULI OPERATIVI

CAPITOLO 1

EVASIONE E FRODE FISCALE. DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONI E PRINCIPALI LINEE D'AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- 1. L'evasione fiscale. 3
- a. Profili generali e lineamenti principali della strategia di contrasto. 3
- b. Principali distinzioni 5
- 2. L'elusione fiscale e l'abuso del diritto. 7
- 3. La frode fiscale. 10
- 4. L'attività ispettiva in materia fiscale: inquadramento generale. 12
- 5. Le proiezioni investigative della Guardia di Finanza a contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali.13
- a. Le funzioni della Guardia di Finanza in campo tributario: la polizia tributaria. 13
- b. Linee di indirizzo strategico a seguito della riforma fiscale 2014. 15
- c. L'attività di polizia giudiziaria. 17
- d. Gli interventi di carattere amministrativo. 18
- 6. Il coordinamento strategico con l'Agenzia delle Entrate e il sostegno alla compliance: profili generali. 19

CAPITOLO 2

LE VERIFICHE E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA: CARATTERISTICHE, FINALITA' E DISTINZIONI

- 1. Premessa. 23
- 2. La verifica. 24
- a. Definizione. 24
- b. Possibili classificazioni. 26
- 3. Il controllo: definizione. 28
- 4. Altre attività finalizzate all'approfondimento delle posizioni reddituali e patrimoniali. 30
- 5. I Piani Operativi. 32
- 6. Le attività progettuali e le analisi di rischio. 33
- 7. Le Segnalazioni Operative Qualificate. 36

CAPITOLO 3

LA COMPETENZA ALL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI

- 1. Introduzione. 39
- 2. La competenza ordinaria. 39
- a. Le regole in tema di verifiche. 39
- b. Le regole in tema di controlli. 43
- 3. Le deroghe alle regole ordinarie. 44
- a. Casi di deroga disposti o da autorizzare da parte dal Comando Generale. 44
- b. Casi di deroga da autorizzare da parte del Comandante Interregionale, su proposta del Comandante Regionale. **45**
- c. Casi di deroga da autorizzare da parte del Comandante Regionale, su proposta del Comandante Provinciale.



- d. Casi di deroga che possono essere autorizzati dal Comandante Provinciale. 45
- e. Competenze ultra-provinciali dei Nuclei di polizia economico-finanziaria in sede di capoluogo di Regione. 46
- (1) Interventi in forma congiunta. 46
- (2) Interventi in forma autonoma. 48
- f. Attribuzioni del Gruppo Investigativo del Nucleo Speciale Entrate. 49
- (1) Interventi in forma congiunta. 49
- (2) Interventi in forma autonoma. 51
- (3) Supporto consulenziale 51
- 4. La competenza in materia ai fini delle accise. 52

CAPITOLO 4

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI LIVELLI DI COMANDO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Introduzione. 53
- 2. Il Capo Pattuglia. 53
- 3. Il Direttore della Verifica. 54
- 4. Il Direttore del Controllo. 57
- 5. Il Comandante di Reparto. 58

CAPITOLO 5

LA PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE

- 1. La funzione della programmazione. 61
- 2. Disposizioni di carattere generale. 61
- 3. La programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di "minori dimensioni".62
- a. Competenza all'approvazione. 62
- b. Procedura di programmazione 63
- (1) Proposta. 63
- (2) Approvazione. 64

4. La programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di "medie dimensioni". 65

- a. Competenza all'approvazione. 65
- b. Procedura di programmazione. 65
- (1) Proposta. **65**
- (2) Coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. 66
- (3) Approvazione definitiva 67

5. La programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di "rilevanti dimensioni". 68

- a. Competenza all'approvazione. 68
- b. Procedura di programmazione. 69
- (1) Proposta. 69
- (2) Coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. 70
- (3) Approvazione definitiva. 71

6. Le regole di coordinamento in casi particolari. 72

- a. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo 72
- b. Le imprese con attività internazionale che pervengono ad accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria. **72**
- c. Le imprese che presentano istanza di interpello sui nuovi investimenti. 73
- d. Le imprese che aderiscono al gruppo IVA. 73
- 7. Esecuzione e modifiche del piano. 74
- 8. Avvio di verifiche extra-programma. 74

CAPITOLO 6

LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA O CONTROLLO

- 1. Profili giuridici. 77
- a. Inquadramento generale. 77
- b. La Legge delega di revisione del sistema fiscale n. 23/2014. 77
- c. Le linee di indirizzo dell'Autorità di Governo. 78
- 2. Profili operativi. 79
- 3. L'attività di intelligence. 80
- 4. L'analisi di rischio e l'utilizzo delle strumentazioni informatiche disponibili: obbligo di consultazione e rinvio. 83
- 5. L'attività di controllo economico del territorio. 84
- 6. L'acquisizione di dati e notizie presso Uffici pubblici e operatori economici. 85
- 7. L'elenco delle principali banche dati utilizzate in campo economico-finanziario. 86
- 8. L'utilizzo delle informazioni in A.M.I.C.O. e Co.El.. 91



9. Linee guida per la finalizzazione del processo di selezione. 94

CAPITOLO 7

IL SOSTEGNO ALLA COMPLIANCE

- 1. Generalità. 95
- 2. Il nuovo rapporto Fisco-contribuente nell'ottica della riforma fiscale 2014. 95
- 3. La disciplina del ravvedimento operoso. 96
- a. Profili normativi. 96
- b. Adempimenti dei Reparti. 100
- 4. Le comunicazioni finalizzate a semplificare le procedure e stimolare l'adempimento dei contribuenti (cc.dd. lettere di invito alla *compliance*). 105
- a. Profili normativi. 105
- b. Adempimenti dei Reparti. 106
- c. Analisi di rischio nei confronti dei contribuenti non compliant e condivisione del patrimonio informativo 108
- 5. La disciplina dell'adempimento collaborativo. 108
- a. Profili normativi. 108
- b. Adempimenti dei Reparti. 110
- 6. Gli interpelli. 110
- a. Profili normativi. 110
- b. Adempimenti dei Reparti. 112
- 7. Altre forme di cooperazione rafforzata. 113
- a. Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. 113
- (1) Profili normativi. 113
- (2) Adempimenti dei Reparti. 114
- b. Interpello su nuovi investimenti. 115
- (1) Profili normativi. 115
- (2) Adempimenti dei Reparti. 116
- 8. La procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). 117
- a. La procedura prevista dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. 117
- b. La riapertura dei termini prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. 120
- c. Adempimenti dei Reparti. 122

CAPITOLO 8

IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

- 1. Natura e scopo dell'azione di controllo sull'attività di verifica. 125
- 2. Il controllo durante l'esecuzione della verifica. 126
- a. Introduzione. 126
- b. I compiti dei superiori livelli di esecuzione del servizio e di comando. 126
- 3. Il controllo sugli atti compilati al termine delle verifiche. 128
- a. Introduzione. 128
- b. I possibili esiti del controllo sugli atti. 129
- c. Le funzioni dei Comandanti Provinciali. 130
- 4. L'azione di controllo e di monitoraggio per finalità di orientamento. 131
- 5. Le funzioni dei Comandanti Regionali. 132
- 6. L'obbligo della preventiva consultazione delle banche dati ai fini della selezione degli obiettivi. 133
- 7. Disposizioni specifiche per le attività di controllo. 133

PARTE II

L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA A CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELLE FRODI FISCALI

CAPITOLO 1

IL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA. DISPOSIZIONI SOSTANZIALI

- 1. Lineamenti generali del sistema. 137
- 2. Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 74/2000. 138
- a. La revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. 138
- b. Le nuove "definizioni": imposta evasa, operazioni simulate e mezzi fraudolenti. 140
- c. La irrilevanza penale delle valutazioni di bilancio e delle questioni interpretative. 142
- d. La irrilevanza penale dell'elusione fiscale. 144
- e. La responsabilità penale delle società di persone. 145
- f. Responsabilità penale, tassazione consolidata e gruppo IVA. 146



g. Rapporti tra il sistema penale tributario e il sistema sanzionatorio amministrativo: il divieto del ne bis in idem. **149**

3. Utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 152

- a. Quadro normativo di riferimento. 152
- (1) La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 152
- (2) L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 154
- b. Indicazioni operative. 155
- (1) Adempimenti in presenza di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 155
- (2) Adempimenti in presenza di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 159

4. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 162

- a. Quadro normativo di riferimento. 162
- b. Indicazioni operative. 165

5. La dichiarazione infedele. 165

- a. Quadro normativo di riferimento. 165
- b. Indicazioni operative. 167
- (1) Componenti positive di reddito. 167
- (2) Componenti negative di reddito. 167
- (3) Dichiarazioni rilevanti nel consolidato fiscale. 168
- (4) Dichiarazioni rilevanti nelle società di persone e in quelle di capitali tassate per trasparenza. 168

6. L'omessa dichiarazione. 168

- a. Quadro normativo di riferimento. 168
- b. Indicazioni operative. 170

7. I delitti di omesso versamento di ritenute e IVA e indebita compensazione. 173

- a. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. 173
- (1) Quadro normativo di riferimento. 173
- (2) Indicazioni operative. 174
- b. Omesso versamento di IVA. 175
- (1) Quadro normativo di riferimento. 175
- (2) Indicazioni operative. 176
- c. Indebita compensazione. 176
- (1) Quadro normativo di riferimento. 176
- (2) Indicazioni operative. 178

8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 178

- a. Quadro normativo di riferimento. 178
- (1) Alienazione simulata. 181
- (2) Altri atti fraudolenti. 182
- b. Indicazioni operative. 182
- (1) Alienazione simulata. 182
- (2) Altri atti fraudolenti. 184

9. La distruzione o l'occultamento dei documenti contabili. 189

- a. Quadro normativo di riferimento. 189
- b. Indicazioni operative. 191

CAPITOLO 2

IL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. La competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria. 193

- a. Introduzione. 193
- b. Delitti dichiarativi (artt. 2, 3, 4 e 5). 193
- c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8). 193
- d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). 194
- e. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis). 194
- f. Omesso versamento di IVA (art. 10-ter). 194
- g. Indebita compensazione (art. 10-quater). 195
- h. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). 195
- i. Reato tentato. 195

2. Le cause di non punibilità e le circostanze del reato. 195

- a. Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario. 195
- b. Circostanze attenuanti. 197
- c. Circostanza aggravante dell'elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione. 198
- 3 Le pene accessorie, 199
- 4. La prescrizione. 200



CAPITOLO 3

L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

- 1. Introduzione, 205
- 2. La comunicazione di notizia di reato. 205
- a. Profili generali. 205
- b. La determinazione delle soglie di punibilità. 206
- c. Violazioni dipendenti da operazioni abusive, da valutazioni o da interpretazione delle norme tributarie. 209
- d. La rilevanza penale degli atti amministrativi. 211
- (1) Rapporto tra comunicazione di notizia di reato e processo verbale di constatazione. 211
- (2) Utilizzabilità del processo verbale di constatazione nel procedimento penale. 212
- e. Valenza penale delle presunzioni fiscali. 214
- f. Comunicazione di notizia di reato e termini di decadenza dell'azione di accertamento. 215
- g. Contenuto della comunicazione di notizia di reato. 220
- 3. Gli strumenti investigativi utilizzabili. 220
- a. Profili generali. 220
- b. Perguisizioni e seguestri probatori. 220
- c. Intercettazioni. 221
- d. Accertamenti bancari e fiduciari. 223
- e. Altri strumenti. 224

4. Autore del reato, concorso di persone e configurabilità dell'associazione per delinquere nei delitti fiscali. 224

- a. Autore del reato. Il problema dell'amministratore di fatto. 224
- b. Concorso di persone: configurabilità ed esclusione. 226
- c. Sodalizi criminali finalizzati alla frode fiscale. 229
- (1) Associazione per delinguere ai sensi dell'art. 416 c.p.. 229
- (2) Associazione per delinquere transnazionale ai sensi della Legge 16 marzo 2006, n. 146. **230**
- d. Concorso del professionista nei reati tributari. 232
- 5. Rapporti tra reati fiscali e altri reati a sfondo economico-finanziario. 234
- a. Profili generali. 234
- b. False comunicazioni sociali. 234
- c. Truffa ai danni dello Stato. 237
- d. Appropriazione indebita. 238
- e. Ipotesi di bancarotta. 240
- f. Le false esibizioni documentali e false comunicazioni al fisco. 242
- 6. Il riciclaggio e l'autoriciclaggio dei proventi dell'evasione fiscale. 243
- a. Introduzione. 243
- b. Riciclaggio. 244
- (1) Compatibilità giuridica con le fattispecie tributarie. 244
- (2) La "provenienza" dei proventi dal delitto presupposto e il concetto di "altre utilità". 246
- (3) Disallineamento temporale tra la configurazione delle fattispecie tributarie e
- quelle di riciclaggio: reati cc.dd. dichiarativi. 248
- (4) Reati non dichiarativi e la configurabilità dell'associazione per delinquere. 249
- c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 251
- d. Autoriciclaggio. 252
- (1) Inquadramento generale. 252
- (2) Diversità della condotta rispetto alla fattispecie tributaria presupposta. 253
- (3) "Concreta" idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei proventi illeciti. 254
- (4) L'esimente della "mera utilizzazione o godimento personale". 255
- (5) Elemento psicologico ed efficacia temporale. 256
- 7. La responsabilità amministrativa degli enti. 257
- a. Profili generali. 257
- b. Delitti presupposti. 259
- (1) Reati di riciclaggio e autoriciclaggio. 259
- (2) Associazione per delinquere anche a carattere transnazionale. 260
- (3) False comunicazioni sociali. 260

CAPITOLO 4

L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE ALL'EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI

- 1. Introduzione. 261
- 2. Seguestro preventivo e confisca. 262
- a. Il seguestro nella fase cautelare. 262
- b. La confisca "diretta" del prezzo e profitto del reato. 263



3. Sequestro preventivo e confisca per equivalente. 264

- a. Principi generali. 264
- b. La proposta. 266
- c. I requisiti soggettivi per la confisca dei beni. 267
- (1) Le fittizie interposizioni. 267
- (2) I beni sociali. 268
- (3) I beni dei concorrenti nel reato. 269
- d. Modalità operative del sequestro. 270
- e. Effetti dell'estinzione del reato sulle misure ablatorie. 274
- f. L'impegno del contribuente a versare l'imposta. 274
- g. La custodia giudiziale e la destinazione dei beni alle finalità istituzionali. 276
- h. Riflessi sulle misure ablative della sussistenza di un'associazione per delinquere. 277
- (1) L'applicabilità del sequestro ex lege n. 231/2001. 277
- (2) II sequestro ex lege n. 146/2006. 279

4. Le misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dell'evasore fiscale "socialmente pericoloso". 280

- a. Inquadramento generale. 280
- b. Il presupposto soggettivo. 281
- c. Il presupposto oggettivo. 282
- d. Le regole procedurali. 284
- (1) Le indagini patrimoniali. 285
- (2) I provvedimenti ablativi e il procedimento giudiziale. 286
- (3) I rapporti fra procedimento penale e procedimento di prevenzione. 288
- e. L'evasore fiscale socialmente pericoloso. 289
- (1) Le caratteristiche della figura. 289
- (2) L'orientamento della giurisprudenza. 290
- f. Un percorso operativo. 295

5. Il "blocco dei beni" in ambito europeo. 298

- a. Normativa europea e nazionale. Assetto degli Uffici ARO e profili generali. 298
- b. Aspetti operativi. 299

VOLUME II

PARTE III ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI

CAPITOLO 1

LA PREPARAZIONE DELLA VERIFICA

- 1. Funzione della preparazione. 3
- 2. Gli adempimenti procedurali per la preparazione. 3
- 3. Il piano di verifica. 7
- 4. Il foglio di servizio e l'ordine d'accesso. 9

CAPITOLO 2

POTERI ESERCITABILI

- 1. Introduzione. 11
- 2. I poteri in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto. 12
- a. Profili generali. 12
- b. L'accesso. 12
- (1) L'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole. 13
- (2) L'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività professionali. 14
- (3) L'accesso nei locali adibiti sia all'esercizio di attività economiche, agricole o professionali, sia ad abitazione. 14
- (4) L'accesso in luoghi diversi da quelli in precedenza menzionati. 16
- (5) L'accesso presso Organi e Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria. 19
- c. La ricerca. 20
- (1) L'esibizione e la consegna della documentazione da parte del contribuente ispezionato. 20
- (2) L'attività di ricerca in fase di accesso. 23
- (3) Le perquisizioni personali e l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli. 24
- (4) L'acquisizione di documenti per i quali è opposto il segreto professionale. 24
- (5) La ricerca e l'estrazione di documenti informatici nel corso dell'accesso. 27



- d. L'ispezione documentale. 35
- e. Le verificazioni e le altre rilevazioni. 35
- f. Invio di questionari e richieste al contribuente. 36
- 3. I poteri previsti dalle altre leggi d'imposta. 42
- a. Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 42
- b. Imposta di registro. 42
- c. Imposta sulle successioni e donazioni. 43
- d. Imposte ipotecaria e catastale. 44
- e. Imposta di bollo e tassa sulla concessione governativa. 45
- f. Imposta sugli intrattenimenti. 45
- g. Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. 45
- h. Tributi locali. 45
- 4. Irregolarità nell'esercizio dei poteri ispettivi e possibili conseguenze. 46

CAPITOLO 3

AVVIO, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DELLA VERIFICA

- 1. L'avvio della verifica. 49
- a. Il luogo di esecuzione della verifica. 49
- b. I periodi d'imposta da sottoporre a verifica e i termini di decadenza dell'azione di accertamento. 50
- c. Adempimenti procedurali per l'avvio della verifica. 54
- (1) Le garanzie del contribuente. 54
- (a) L'effettuazione di accessi sulla base di esigenze effettive di indagine e
- controllo sul luogo e la connessa informativa al contribuente. 55
- (b) L'esecuzione dell'accesso nell'orario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile all'attività del contribuente. **56**
- (c) L'informativa al contribuente circa le ragioni che giustificano l'attività ispettiva e l'oggetto di quest'ultima. **56**
- (d) Le altre informazioni circa i diritti e gli obblighi del contribuente. 59
- (2) Le operazioni ispettive da intraprendere. 60
- (a) Modalità esecutive dell'accesso. 60
- (b) La ricerca e le altre operazioni di natura coercitiva. 64
- (c) L'acquisizione della documentazione e l'adozione delle relative cautele. 65
- (d) Le cautele nell'esame dei dati informatici. 66
- (e) L'effettuazione di verificazioni e di altre rilevazioni. 67
- 2. L'aggiornamento del piano di verifica. 68
- 3. Il processo verbale di verifica. 69
- 4. Il contraddittorio con il contribuente. 74
- 5. La sospensione delle operazioni di verifica. 77
- 6. La permanenza presso la sede del contribuente e la durata della verifica. 77
- 7. Il controllo contabile. 79
- a. Profili generali. 79
- b. I principali aspetti da sottoporre a controllo. 80
- 8. Il controllo sostanziale. 81
- a. Il riscontro materiale. 82
- b. Il riscontro di coerenza. 82
- (1) Il riscontro di coerenza interna. 82
- (2) Il riscontro di coerenza esterna. 83
- c. Il riscontro indiretto-presuntivo. 83
- d. Il riscontro analitico-normativo. 84
- e. Il riscontro relativo agli obblighi di effettuazione e versamento di ritenute e di

liquidazione e versamento delle imposte. 85

9. Il coordinamento tecnico-operativo con l'Agenzia delle Entrate. 85

10. La conclusione della verifica. 88

- a. Il processo verbale di constatazione. 88
- (1) Natura giuridica ed efficacia probatoria. 89
- (2) La sottoscrizione del contribuente. 90
- (3) Il rilascio al contribuente. 91
- (4) Contenuti di carattere generale. 92
- (5) La motivazione dei rilievi formulati. 94
- (6) Le osservazioni del contribuente dopo il rilascio del processo verbale di constatazione. 95
- b. Il "ritorno" presso la sede del contribuente dopo la conclusione della verifica. 97
- c. La condivisione delle più significative esperienze di servizio. 98
- 11. Le misure cautelari amministrative. 100
- 12. Adempimenti statistici. 103



- a. L'applicativo MUV Web. 103
- b. II sistema ARES. 105
- c. II S.i.Rend., 105
- d. II sistema "PiGrecoWeb". 106
- 13. La stima dell'imposta evasa. 106

CAPITOLO 4

PREPARAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTROLLI

- 1. Introduzione e definizioni. 109
- 2. Casi particolari di ricorso al modulo del controllo. 110
- a. Evasori totali. 110
- b. Interventi in materia di sommerso da lavoro. Rinvio. 110
- c. Percipienti di erogazioni e provvidenze pubbliche. 110
- 3. Preparazione e autorizzazione. 111
- 4. Avvio ed esecuzione. 112
- 5. Conclusione. 114
- 6. Adempimenti statistici. 114

CAPITOLO 5

IMPLICAZIONI PENALI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI FISCALI

- 1. Le relazioni tra procedimento penale, processo tributario e accertamento. 117
- a. Introduzione. 117
- b. Gli effetti del giudicato penale sul procedimento di accertamento. 120
- c. Gli effetti del giudicato penale sul processo tributario. 120
- d. Considerazioni conclusive. 122
- 2. L'emersione di indizi di reato nel corso delle attività ispettive: l'art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 122
- 3. Gli atti di rilevanza penale da compilare. 124

CAPITOLO 6

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE

- 1. Lo Statuto dei diritti del contribuente: rinvio. 129
- 2. L'interessamento del Garante del contribuente. 131
- a. Le funzioni del Garante del contribuente. 131
- b. Le potestà del Garante del contribuente nei riguardi dell'attività ispettiva fiscale. 133
- c. Gli adempimenti dei Reparti in caso di richiesta del Garante del contribuente. 133
- 3. La tutela della privacy. 135
- a. Aspetti generali. 135
- b. I diritti dell'interessato. 136
- c. Il trattamento dei dati. 137
- d. Pacchetto di protezione dati dell'Unione europea. 137
- e. Il trattamento dei dati nell'attività di verifica. 138
- 4. Il diritto di accesso agli atti delle verifiche e dei controlli. 141
- a. Profili normativi di carattere generale. 141
- b. L'esercizio del diritto d'accesso nei procedimenti tributari. 144
- c. Disposizioni operative. 146
- (1) Adempimenti preliminari. 146
- (2) Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e all'istante. 148
- (3) Comunicazioni effettuate direttamente all'istante. 149
- (4) Autorità competente e responsabile del procedimento. **151**
- (5) Adempimenti per le operazioni di accesso. 151
- (6) Accesso per via telematica. 152
- d. Gestione del contenzioso. 152
- (1) Disposizioni di carattere generale per i ricorsi giurisdizionali e amministrativi. 152
- (2) Disposizioni riquardanti il ricorso alla Commissione per l'accesso. 153
- (3) Disposizioni riquardanti la proposizione o la resistenza in appello. 154
- (4) Monitoraggio degli sviluppi giurisprudenziali per orientamento dei Reparti. 154
- 5. Regole di condotta dei militari durante le verifiche ed i controlli. 154
- a. Principi e canoni di carattere generale. 154
- b. Il piano di prevenzione della corruzione della Guardia di Finanza. 155
- c. Il codice deontologico per i militari della Guardia di Finanza. 156
- d. Direttive di condotta nel corso delle operazioni ispettive. 157
- 6. Il riesame degli atti della verifica. 159
- a. Cenni sull'autotutela in ambito tributario. 159



- b. L'integrazione e la correzione degli atti della verifica. 160
- c. Rilevazione statistica nei casi di integrazione e correzione degli atti della verifica. 162

PARTE IV

VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI

CAPITOLO 1

L'UTILIZZO AI FINI FISCALI DI DATI ED ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- 1. L'utilizzo di elementi probatori di provenienza penale. Inquadramento normativo. 165
- 2. La funzione dell'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. 166
- 3. L'utilizzabilità soggettiva dei dati ed elementi di provenienza penale. 168
- 4. L'utilizzabilità fiscale di specifici elementi probatori acquisiti in attività di polizia giudiziaria. 168
- a. Introduzione. 168
- b. I documenti. 170
- c. Le dichiarazioni e le testimonianze. 171
- d. I dati bancari e finanziari. 173
- e. Le intercettazioni. 174
- f. Altri elementi e dati acquisiti nel corso delle indagini. 175
- (1) Perizia e consulenza tecnica. 176
- (2) Rogatoria internazionale. 176

CAPITOLO 2

L'UTILIZZO DEGLI ELEMENTI ACQUISITI NELL'ATTIVITA' ANTIRICICLAGGIO E DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI/FORZE DI POLIZIA

- 1. Introduzione. 179
- 2. L'utilizzo fiscale dei dati e degli elementi derivanti dall'attività antiriciclaggio. 179
- a. Profili generali. 179
- b. Le segnalazioni per operazioni sospette. 184
- c. Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio. 185
- d. I controlli in tema di movimentazione transfrontaliera di valuta. 187
- e. Altri dati ed elementi. 188
- 3. Le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 189
- a. Inquadramento generale. 189
- b. Le modifiche apportate dalla Legge di stabilità per il 2016. 192

CAPITOLO 3

L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- 1. La valorizzazione fiscale delle informazioni derivanti dall'attività di cooperazione internazionale. 195
- 2. L'utilizzo delle informazioni a seguito di cooperazione in materia di imposte dirette e IVA. 196
- a. Le informazioni ottenute mediante ricorso alla normativa internazionale. 196
- b. Gli elementi acquisiti in forma irrituale. 197
- c. Utilizzo delle informazioni in sede processuale penale. 198
- 3. Le prospettive di utilizzo dei dati derivanti dallo scambio automatico di informazioni. 199
- 4. Altre forme di cooperazione. 200
- a. Le informazioni derivanti da cooperazione internazionale di polizia. 200
- b. Le informazioni derivanti da cooperazione di intelligence. 200
- c. Le informazioni derivanti da cooperazione giudiziaria. 201

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VERIFICHE NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI MEDIE E RILEVANTI DIMENSIONI IN CASO DI EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

- 1. Introduzione. 203
- 2. Analisi degli elementi salienti della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dei soggetti emittenti strumenti finanziari. 203
- a. Indicazioni operative: la rilevazione degli indici di pericolosità. 203
- (1) Profili generali. 203
- (2) Il capitale e il patrimonio. 204
- (3) Analisi della situazione patrimoniale. 206



- (4) Analisi della situazione finanziaria. 207
- (5) Analisi della situazione economica. 208
- (6) Ulteriori indici di carattere oggettivo. 208
- (7) Avvertenze particolari in caso di emissione di obbligazioni (bond). 209
- b. Adempimenti dei verificatori in caso di acquisizione di elementi indicativi di "profili di rischio". 210
- 3. Indicazioni operative in caso di acquisizione di elementi indicativi di ulteriori ipotesi di illeciti di natura economico finanziaria. 212

CAPITOLO 5

LE INDAGINI FINANZIARIE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA: DISCIPLINA GENERALE E REGOLE PROCEDURALI

- 1. Disciplina generale e cenni evolutivi. 215
- a. Gli strumenti normativi di controllo dei flussi finanziari. 215
- b. L'attuale disciplina delle indagini finanziarie. 215
- 2. Gli organi abilitati e i destinatari delle richieste. 216
- a. Gli organi abilitati alla formulazione delle richieste. 216
- b. I destinatari delle richieste. 217
- 3. Le informazioni acquisibili. 218
- a. Generalità. 218
- b. I rapporti e i servizi. 220
- c. Le operazioni. 220
- d. Le informazioni escluse dall'obbligo di comunicazione. 221
- 4. Le regole procedurali. 222
- a. Generalità. 222
- b. La procedura interna delle indagini finanziarie. 222
- c. La richiesta di indagini finanziarie nei confronti di terzi. 223
- d. L'autorizzazione alle indagini finanziarie. 225
- e. La procedura esterna delle indagini finanziarie. 227
- f. L'accesso ai fini della rilevazione diretta dei dati. 229
- g. Una procedura residuale: la richiesta al contribuente. 231
- h. Le sanzioni in caso di inadempimento da parte dell'intermediario. 231
- i. La tutela della riservatezza nelle indagini finanziarie. 232
- j. Le indagini finanziarie da e per l'estero. 233
- 5. L'Archivio dei rapporti finanziari. 235
- a. Generalità ed evoluzione normativa. 235
- b. Gli operatori obbligati alla comunicazione. 237
- c. I dati oggetto di trasmissione. 237
- d. La consultazione e l'utilizzo dell'Archivio dei rapporti. 238
- 6. Analisi di rischio e archivio dei rapporti "rafforzato". 238
- 7. La procedura telematica ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 241

CAPITOLO 6

UTILIZZO E VALENZA DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI FINANZIARIE

- 1. L'efficacia probatoria della documentazione relativa ad operazioni finanziarie: profili generali. 243
- 2. Le presunzioni legali. 244
- a. Profili generali. 244
- b. Effetti ai fini delle imposte sui redditi. 245
- c. Effetti ai fini dell'IVA. 247
- 3. II contraddittorio. 248
- a. Generalità. 248
- b. La partecipazione del contribuente. 252
- c. L'inversione dell'onere della prova. 254
- (1) L'esame dei versamenti. 256
- (2) L'esame dei prelevamenti. 258
- (3) I rapporti cointestati o con delega ad operare. 261
- (4) I rapporti ed operazioni intestati a terzi. 262
- d. Il riconoscimento dei costi. 264
- 4. L'utilizzazione dei dati finanziari. 266
- a. L'utilizzazione soggettiva delle indagini finanziarie. 266
- b. I settori impositivi di utilizzabilità dei dati acquisiti. 267
- 5. Le indagini finanziarie eseguite in ambito extra-tributario. 268
- 1. Introduzione. 3
- a. Le diverse metodologie di controllo e di accertamento. 3



- b. Presupposti per l'utilizzo delle metodologie presuntive. 6
- (1) L'attività ispettiva condotta con metodo analitico induttivo. 6
- (2) L'attività ispettiva condotta con metodo induttivo "puro". 8
- c. L'autonomia dei periodi di imposta. 9
- 2. Valenza generale delle prove indirette presuntive ai fini fiscali. 11
- a. Le presunzioni in generale. 11
- b. La gravità, precisione e concordanza. 11
- 3. Modalità di utilizzo delle presunzioni nell'ambito dell'attività ispettiva fiscale, quali supporto per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. 13
- a. Criteri generali di valutazione degli elementi presuntivi e il contraddittorio con il contribuente. 13
- b. Le diverse modalità di utilizzo delle prove indirette presuntive in funzione delle caratteristiche e dimensioni del contribuente. **14**
- c. Le presunzioni nella ricostruzione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. 14
- 4. Specifiche tipologie di prove indirette presuntive. 16
- a. Osservazioni introduttive. 16
- a. Introduzione. 268
- b. Indagini penali. 269
- c. Indagini nel settore delle accise e dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. 270
- d. Indagini antiriciclaggio. 271
- e. Indagini antimafia. 273
- f. Indagini nelle cause civili di separazione. 274
- g. I soggetti debitori di un'obbligazione alimentare. 275
- h. Le indagini finanziarie richieste dalla Corte dei conti. 276
- i. Modalità atipiche di acquisizione di dati finanziari. 276

VOLUME III

PARTE V PRINCIPALI METODOLOGIE DI CONTROLLO

CAPITOLO 1

LE METODOLOGIE DI CONTROLLO BASATE SU PROVE PRESUNTIVE: IL RISCONTRO INDIRETTO – PRESUNTIVO

- b. Le ricostruzioni indirette del ciclo d'affari. 16
- (1) Inquadramento generale. 16
- (2) Le ricostruzioni indirette in presenza di contabilità esistente e regolare. 17
- (a) L'articolazione generale del percorso ispettivo. 17
- (b) Le ricostruzioni indirette basate sui dati relativi alla movimentazione delle
- merci: i controlli per valore e le percentuali di ricarico. 17
- (c) Le ricostruzioni indirette basate sui dati relativi ai fattori della produzione. 20
- (d) Le ricostruzioni indirette basate su altri elementi di fatto o documentali. 21
- (3) Le ricostruzioni indirette in presenza di contabilità inesistente o inattendibile. 22
- (4) Considerazioni conclusive. 22
- c. Le indagini finanziarie: rinvio. 23
- d. La residenza fiscale: rinvio. 23
- e. Gli investimenti esteri non dichiarati: rinvio. 24
- (1) Presunzione di fruttuosità. 24
- (2) Presunzione di evasione. 25
- f. Le presunzioni nel settore immobiliare. 25
- (1) Le presunzioni nel settore delle locazioni. 25
- (2) Le presunzioni nel settore delle compravendite immobiliari. 26
- g. Gli Indici di "capacità contributiva": rinvio. 27
- h. Gli studi di settore e i nuovi indici sintetici di affidabilità. **27**
- (1) Introduzione. 27
- (2) Gli studi di settore. 28
- (3) Gli indici sintetici di affidabilità. 28
- i. La presunzione di distribuzione di utili in società a base ristretta azionaria. 30
- j. La presunzione sull'utilizzo, ai fini delle imposte sui redditi, del valore determinato ai fini dell'imposta di registro. **31**
- k. Le dichiarazioni di parte e testimoniali. 32
- I. Il valore probatorio del "documento". 34
- (1) La prova documentale. 34
- (2) La prova contabile. 35
- (3) Il documento emesso/sottoscritto da terzi. 36
- (4) Le risposte ai questionari. 36



- m. La documentazione extracontabile. 36
- n. Le presunzioni legali di cessione e acquisto. 39
- (1) Disciplina generale. 39
- (2) Condizioni per l'applicazione delle presunzioni e indicazioni operative. 41
- (3) Indicazioni particolari per le differenze inventariali rilevate dallo stesso contribuente e per le imprese operanti nella grande distribuzione. **42**
- o. Altre tipologie di elementi presuntivi. 44

5. Le preclusioni normative all'utilizzo di presunzioni. 44

CAPITOLO 2

I PRINCIPALI REGIMI CONTABILI

- 1. Introduzione. 47
- 2. Il regime contabile ordinario. 47
- 3. Il regime contabile semplificato (c.d. "regime di cassa"). 53
- 4. Il regime dei minimi. 55
- 5. Il regime forfetario. 56
- 6. Le scritture contabili degli esercenti arti e professioni. 59
- 7. Le scritture contabili degli enti del terzo settore. 60
- 8. Le scritture contabili dell'impresa sociale. 62
- 9. Le scritture contabili degli enti non commerciali. Quadro di riferimento fino alla definitiva operatività del Codice del terzo settore. 63
- 10. Modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili. 65
- a. Regole generali. 65
- b. Conservazione dei documenti informatici e fatturazione elettronica. 66

CAPITOLO 3

IL RISCONTRO ANALITICO - NORMATIVO DEL REDDITO D'IMPRESA

- 1. Introduzione. 75
- 2. Definizione del reddito d'impresa. 75
- 3. I soggetti che possono produrre reddito d'impresa e le relative modalità di tassazione. 76

4. La determinazione del reddito imponibile dei contribuenti tenuti alla redazione del bilancio. 78

- a. La derivazione del reddito d'impresa dal risultato civilistico. 78
- b. Ulteriori regole generali. 80
- c. I principi contabili internazionali. 81
- d. I principi contabili nazionali. 85

5. I principi generali per la determinazione del reddito d'impresa. 87

- a. Il principio di competenza e i principi di certezza e determinabilità. 87
- b. Il principio di inerenza. 90
- c. Il principio di imputazione a conto economico. 91
- d. Le regole generali in tema di valutazioni. 92
- e. Indicazioni concernenti il regime delle perdite. 93
- 6. La nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI). 94
- 7. Le imprese minori. 95
- a. Definizione. 95
- b. Determinazione del reddito imponibile. 97
- 8. Le fasi del controllo. 98
- a. Indicazioni introduttive. 98
- b. La selezione delle voci di bilancio da controllare. 98
- c. Il riscontro delle modalità di contabilizzazione, classificazione e valutazione a fini civilistici. 100
- (1) Il riscontro riguardante la "falsità" o "inesattezza materiale" delle voci di bilancio. 100
- (2) La cognizione delle regole contabili applicate. 102
- (3) Possibili effetti sul piano della responsabilità dei soggetti incaricati della funzione di controllo contabile e incaricati della sottoscrizione delle dichiarazioni. 103
- d. Il controllo sull'osservanza dei principi generali. 104
- (1) Introduzione. 104
- (2) Il controllo sull'osservanza del principio di competenza. 105
- (3) Il controllo sull'osservanza del principio di inerenza. 107
- (4) Il controllo sull'osservanza del principio di imputazione a conto economico. 110
- (5) Il controllo sulle regole generali in tema di valutazione. 110
- 9. Il controllo sulle regole specifiche relative a singole componenti. 111
- 10. Indicazioni operative per i controlli alle imprese minori. 114



11. L'emissione e l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ai fini delle imposte sui redditi. 115

- a. Indicazioni introduttive. 115
- b. Il trattamento dei costi e dei ricavi relativi ad operazioni inesistenti. 116
- c. La dimostrazione della fittizietà delle operazioni. 117
- 12. La tassazione per trasparenza. 118
- 13. La tassazione di gruppo. 121

CAPITOLO 4

IL RISCONTRO ANALITICO - NORMATIVO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

- 1. Introduzione. 125
- 2. Lineamenti essenziali della disciplina del reddito di lavoro autonomo. 125
- a. Generalità e caratteri distintivi dei redditi di lavoro autonomo. 125
- (1) Principali elementi di connotazione. 125
- (2) Distinzione tra redditi da attività professionale e commerciale. 126
- (3) Le attività svolte in forma associata. 127
- (4) Redditi "assimilati". 128
- b. Determinazione del reddito di lavoro autonomo. 129
- (1) Regime analitico. 129
- (a) Profili generali. 129
- (b) Criterio di cassa. 129
- (c) Proventi imponibili. 130
- (d) Regole in tema di deducibilità dei componenti negativi di reddito. 131
- (e) Regole specifiche per la deducibilità di taluni componenti negativi di reddito. 132
- (f) Obblighi contabili. 132
- (2) Regimi particolari e relativi obblighi contabili. 133
- (a) Regime forfetario agevolato. 133
- (b) I precedenti regimi: cenni. 134
- c. Lineamenti essenziali della disciplina dell'IRAP: rinvio. 134
- 3. Attività di lavoro autonomo e normativa IVA. 134
- 4. Le fasi del controllo. 135
- a. Osservazioni introduttive. 135
- b. Riscontri preliminari. 137
- c. L'esame degli elementi positivi del reddito di lavoro autonomo. 138
- d. L'esame degli elementi negativi del reddito di lavoro autonomo. 140
- e. Indagini finanziarie nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo. 142

CAPITOLO 5

IL RISCONTRO ANALITICO – NORMATIVO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 1. Lineamenti essenziali della disciplina dell'IRAP. 145
- a. Profili generali. 145
- b. Il presupposto dell'imposta. 145
- c. Soggetti passivi. 147
- d. Base imponibile. 147
- e. Il valore della produzione netta. 148
- (1) Regole generali. 148
- (2) L'eccezione delle società finanziarie ed assicurative. 148
- (3) Le altre attività. 149
- f. Profili territoriali e aliquote. 149
- (1) Profili territoriali. 149
- (2) Aliquote e applicazione dell'imposta. 149
- 2. Indicazioni operative. 150
- 3. Le principali voci che possono essere considerate nell'attività ispettiva. 151

CAPITOLO 6

IL RISCONTRO ANALITICO – NORMATIVO SULL'OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA IVA

- 1. Introduzione. 155
- 2. Lineamenti essenziali della disciplina IVA. 155
- a. Natura del tributo. 155
- b. Operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse. 155
- c. I soggetti passivi. 156
- d. Effettuazione delle operazioni e determinazione della base imponibile. 158



- e. La detrazione. 159
- f. La fatturazione: regole generali. 163
- g. Regole di territorialità dell'imposta. 165
- h. Cessioni all'esportazione. 166
- i. Cenni in tema di liquidazione, versamento e dichiarazione. 168
- j. Gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. 171
- k. II Gruppo IVA. 174
- 3. Lineamenti essenziali della regolamentazione dell'IVA comunitaria. 177
- 4. Le disposizioni finalizzate al contrasto di specifiche tipologie di frode nel settore dell'IVA. 179
- a. Premessa. 179
- b. Commercio di autoveicoli. 180
- c. Comunicazione telematica relativa alle dichiarazioni d'intento. 183
- d. Responsabilità solidale del cessionario. 183
- e. Inversione contabile (c.d. "reverse charge"). 184
- f. II sistema M.O.S.S. (Mini one stop shop). 188
- g. Lo scambio di certificati relativi a quote di emissione. 189
- h. Depositi fiscali IVA. 190
- i. Regime del margine. 192
- 5. Riflessi ai fini IVA derivanti dall'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 195
- a. Conseguenze dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti o con l'indicazione di corrispettivi superiori a quelli reali. **196**
- b. Indetraibilità dell'IVA per il falso cessionario o committente. 197
- 6. Le principali metodologie di controllo. 198
- a. Introduzione. 198
- b. I principali aspetti da sottoporre a controllo. 199
- c. Il controllo sugli adempimenti contabili e dichiarativi. 200
- d. Il controllo delle operazioni attive e passive. 201
- e. Controlli e indagini nei riquardi delle "frodi carosello". 202
- (1) Indicazioni generali. 202
- (2) Elementi indicativi di possibile partecipazione a frodi IVA. 202

CAPITOLO 7

L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL SOMMERSO D'AZIENDA E DA LAVORO

- 1. Il contrasto al sommerso d'azienda. 205
- a. Lineamenti generali. 205
- b. Attività ispettive nei confronti di operatori strutturati. 206
- c. Attività svolta nei riguardi di soggetti economici che operano al dettaglio e nei confronti di lavoratori autonomi. **207**
- 2. Ricostruzione del volume d'affari degli evasori totali. 207
- 3. Riconoscimento di costi risultanti da elementi certi e precisi. 209
- 4. Le attività ispettive basate su elementi indicativi di capacità contributiva. 210
- a. Osservazioni introduttive. 210
- b. L'accertamento sintetico. 211
- c. II "redditometro". 212
- d. L'intestazione fittizia di beni e servizi "sintomatici" di capacità contributiva e gli effetti ai fini dell'accertamento. **214**
- e. Il canale di comunicazione telematica "C.E.TE. Controllo economico del territorio". 214
- (1) Finalità e caratteristiche dello strumento informatico. 214
- (2) La fase di "input": acquisizione dei dati ed inserimento nel sistema "C.E.TE.". **215**
- (a) Settori di raccolta. 215
- (b) Unità operative incaricate della raccolta degli elementi espressivi di capacità contributiva. 216
- (c) Modalità operative di raccolta delle informazioni rilevanti ai fini dell'implementazione del sistema "C.E.TE.". **217**
- (d) Ulteriore canale di alimentazione del sistema "C.E.TE.". 218
- (3) La fase di "output": diramazione sul territorio di liste di posizioni "a rischio" e loro utilizzo a fini operativi. 218
- (a) La creazione degli elenchi di posizioni a rischio. 218
- (b) Elenchi per sviluppi operativi. 218
- f. Consuntivazione dei controlli su indici di capacità contributiva e relativi sviluppi. 220
- 5. L'attività del Corpo a contrasto del sommerso da lavoro. 220
- 6. Obblighi contabili in materia di lavoro. 221
- 7. Principali violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, accertabili nel corso di attività ispettive. 223



- a. Inquadramento generale. 223
- b. La "maxisanzione". 228
- c. La sospensione dell'attività imprenditoriale. 230
- d. Le violazioni concernenti il libro unico del lavoro e i prospetti paga. 231
- e. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 232
- f. Depenalizzazione di talune fattispecie. 233
- 8. Indicazioni operative. 236
- a. Preliminare esame della posizione del contribuente tramite il Sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie (CO). 236
- b. Procedure di contestazione delle violazioni. 237
- c. Redazione del verbale unico di accertamento e del rapporto. 238

CAPITOLO 8

PRINCIPALI METODOLOGIE DI CONTROLLO RIGUARDANTI IL "TERZO SETTORE" E ALTRI REGIMI AGEVOLATIVI

- 1. Introduzione. 243
- a. I lavori per la riforma del Terzo settore. 243
- b. La Legge delega. 243
- 2. Il Codice del Terzo settore. 245
- a. Linee generali. 245
- b. Enti del Terzo settore. 246
- c. La disciplina fiscale del Terzo settore. 247
- (1) Disposizioni generali in materia di imposte sui redditi. 247
- (2) La natura degli enti del terzo settore. 247
- (3) Lo speciale regime forfetario. 248
- (4) II c.d. "social bonus". 249
- (5) Disposizioni in merito alle imposte indirette e ai tributi locali. 250
- (6) Detrazione e deduzione per erogazioni liberali. 250
- (7) Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato. 251
- (8) Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale. 252
- (9) Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. **253**
- (10) Controlli e attività di coordinamento. 254
- (a) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro. 255
- (b) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. 255
- (c) Scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori. 255
- (d) Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni. 256
- (e) Assemblea. 256
- (11) Entrata in vigore del decreto. 257

3. L'impresa sociale. 257

- a. I caratteri generali e la sua qualificazione. 257
- b. Le attività esercitabili. 258
- c. L'assenza dello scopo di lucro. 259
- d. Il lavoro dell'impresa sociale. 259
- (1) Consultazione e partecipazione dei lavoratori. 259
- (2) La retribuzione dei lavoratori. 259
- (3) Il volontariato. 260
- e. Le operazioni straordinarie. 260
- f. Le procedure concorsuali. 260
- g. La fiscalità delle imprese sociali. 260
- (1) Defiscalizzazione degli utili ed avanzi di gestione. **261**
- (2) Detrazione fiscale a favore delle persone fisiche. 261
- (3) Deduzione a favore dei soggetti IRES. 262
- (4) Ulteriori agevolazioni fiscali. 262

4. Entrata in vigore della riforma. 262

- a. Le novità del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). 262
- (1) Disposizioni transitorie e finali. 262
- (2) Gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017. 263
- b. Le novità del D.Lgs. n. 112/2017 (Impresa sociale). 263
- (1) Disposizioni di coordinamento e transitorie. 263
- (2) Gli effetti del D.Lgs. n. 112/2017. 263

5. La normativa previgente del settore no profit. Gli Enti non commerciali. 263

- a. Inquadramento normativo. 263
- b. Profili relativi all'imposizione diretta. 264



- (1) Aspetti generali. 264
- (2) La determinazione del reddito. 267
- (3) Il regime forfetario degli enti non commerciali. 267
- c. Il regime fiscale degli enti associativi. 268
- (1) Aspetti generali. 268
- (2) Le agevolazioni previste in materia di imposte sui redditi. 268
- (3) I vincoli statutari. 269
- d. Gli obblighi contabili degli enti non commerciali. 269
- e. Adempimenti particolari. Il modello EAS. 270
- f. Indicazioni operative. 271
- (1) Accesso. 271
- (2) Controllo della "reale" natura dell'ente. 272
- (3) Controllo degli adempimenti fiscali. 272
- (4) Disposizioni particolari. 273

6. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 273

- a. Profili normativi di carattere generale. 273
- b. Le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS. 275
- (1) Imposizione diretta. 275
- (2) Imposizione indiretta. 275
- c. Obblighi contabili. 276
- d. Indicazioni operative. I principali aspetti da sottoporre a controllo. 277
- e. Disposizioni particolari. 277

7. Le cooperative a mutualità prevalente: cenni. 277

- a. Premessa. 277
- b. Aspetti civilistici. 277
- c. Contenuto delle principali agevolazioni fiscali. 278
- d. Indicazioni operative. 279
- e. Disposizioni particolari. 280

8. Altri regimi agevolativi: cenni. 280

- a. Aspetti generali. 280
- b. Agevolazioni per determinati investimenti. 280
- c. Agevolazioni varie. 281
- d. Indicazioni operative. 283

CAPITOLO 9

ABUSO DEL DIRITTO E INTERPOSIZIONE

- 1. Premessa. 285
- 2. L'abuso del diritto o elusione fiscale. 285
- 3. I confini fra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d'imposta. 290
- 4. I lineamenti generali dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000. 291
- a. Osservazioni introduttive. 291
- b. Il requisito di abusività. 292
- c. L'assenza di sostanza economica. 294
- d. Il vantaggio fiscale indebito. 295
- e. Le valide ragioni extrafiscali non marginali. 296
- f. La scelta tra i diversi regimi offerti dalla legge. 297
- g. Riparto dell'onore probatorio. 297
- h. L'istanza di interpello. 298
- i. Garanzie procedurali. 298
- j. Irrilevanza penale dell'abuso del diritto. 299
- k. Sanzionabilità sul piano amministrativo delle condotte abusive. **300**
- 5. Indicazioni operative in materia di abuso del diritto ed elusione. 300
- a. Profili sostanziali. 300
- b. Profili procedurali: le modalità di verbalizzazione. 303
- 6. L'interposizione. 304
- a. Quadro normativo di riferimento. 304
- b. La "simulazione" nel diritto tributario. 305
- c. Interposizione fittizia e interposizione reale. 306
- d. L'ambito di riferimento dell'art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/73. 306
- 7. Indicazioni operative in tema di interposizione. 309
- a. Casistiche di rilievo nazionale. 309
- b. Casistiche di rilievo internazionale: rinvio. 312
- c. Esame di taluni casi di interposizione. 313
- d. Le società schermo e la disciplina delle società di comodo. 315



CAPITOLO 10

TASSAZIONE DEI PROVENTI ILLECITI E INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA REATO

- 1. Premessa. 321
- 2. Presupposti per la tassazione dei proventi illeciti. 321
- a. Considerazioni introduttive. 321
- b. La classificazione nelle categorie reddituali dell'art. 6 del TUIR. 322
- c. Deroga all'imponibilità dei proventi di illecita provenienza: il seguestro e la confisca. 322
- d. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei proventi illeciti derivanti da reato. 323
- e. Illecito civile, penale o amministrativo. 323
- f. Imposizione dei proventi illeciti ai fini IVA. 324
- 3. L'indeducibilità dei costi da reato. 325
- 4. Indicazioni operative. 327
- a. Obblighi dichiarativi derivanti dalla percezione di proventi illeciti. 327
- b. Spese o altri componenti negativi relativi a fatture soggettivamente inesistenti. 328
- c. Spese o altri componenti negativi relativi a fatture oggettivamente inesistenti. 329
- 5. La tassazione dei fenomeni di commercio abusivo. 329

CAPITOLO 11

IL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI DI RILIEVO INTERNAZIONALE

- 1. Introduzione. 331
- 2. Criteri di ripartizione del potere impositivo con Paesi esteri. 331
- a. Il Modello di Convenzione OCSE. 331
- b. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni. 332
- (1) Condizioni di applicabilità. 332
- (2) L'abuso delle Convenzioni e delle Direttive. 333
- (a) Lineamenti generali. 333
- (b) Le strutture e le operazioni "conduit". 334
- (c) Il beneficiario effettivo e la "beneficial owner clause". 336
- (d) Gli "ibridi". 339
- c. Il credito d'imposta per i redditi esteri. 340
- d. Rapporto tra disciplina domestica e convenzionale. 341
- e. Gli accordi preventivi e gli interpelli. 342
- (1) Accordi preventivi ed efficacia nel tempo. 342
- (2) Interpelli per i nuovi investimenti. 342

3. Gli obblighi dichiarativi concernenti le disponibilità estere. 344

- 4. Principali istituti di fiscalità internazionale. 346
- a. La residenza fiscale e i fenomeni di esterovestizione. 346
- (1) Gli artt. 2, 5 e 73 del TUIR. 346
- (a) Le persone fisiche. 346
- (b) Le società e gli altri enti. 347
- (2) L'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 348
- (3) La posizione della giurisprudenza. 349
- (4) Indicazioni operative. 350
- (a) Le persone fisiche. 350
- (b) Le società e gli altri enti. 354
- b. La Stabile Organizzazione. 358
- (1) L'art. 162 del TUIR. 358
- (2) Problematiche relative alla "digital economy". 358
- (3) La determinazione del reddito da attribuire alle "branch". 358
- (4) La "branch exemption". 359
- (5) La stabile organizzazione ai fini IVA. 360
- (6) La stabile organizzazione nel settore dei giochi. 360
- (7) Indicazioni operative. 361
- (a) La stabile organizzazione non dichiarata. 362
- (b) La stabile organizzazione dichiarata ma "sotto dimensionata". 365
- (c) La stabile organizzazione all'estero di soggetti economici residenti. 366
- c. II Transfer Pricing. 367
- (1) L'art. 110, comma 7, del TUIR. 367
- (2) Le linee guida dell'OCSE. 368
- (a) Il valore di libera concorrenza. 368
- (b) Analisi funzionale e di comparabilità. 370
- (c) Scelta del metodo di determinazione del prezzo "intercompany". 370
- (3) Le criticità relative agli "intangibles" e ai "costs sharing agreements". 371



- (4) Le operazioni di riorganizzazione aziendale. 372
- (5) Country by country reporting. 376
- (6) Ulteriori indicazioni operative. 377
- (7) L'utilizzo dell'applicativo "TP catalyst". 381
- d. Le "Controlled Foreign Companies". 382
- (1) L'art. 167 del TUIR. 382
- (2) II c.d. "comparable tax approach". 384
- (3) L'"underlying tax credit" sugli utili e sulle plusvalenze CFC. 384
- (4) Il rapporto con i Paesi a fiscalità privilegiata. I "costi black list". 385
- (5) Indicazioni operative. 387

5. La cooperazione internazionale. Lineamenti generali. 390

- a. Lo scambio di informazioni a richiesta. 390
- (1) Tipologia e modalità dello scambio di informazioni. 390
- (2) Tempistica del processo di cooperazione. 392
- b. Lo scambio automatico di informazioni e il Common Reporting Standard. 393
- c. Altre forme di cooperazione. 395
- (1) Le squadre investigative comuni. 395
- (2) Altri strumenti di cooperazione. Cenni ai controlli multilaterali e alle verifiche simultanee. **396**

6. L'economia digitale. 397

Allegato 1 Documento contenente la programmazione nominativa dei soggetti di "minori" dimensioni da sottoporre a verifica.

Allegato 1/A Lettera di trasmissione della programmazione nominativa dei soggetti di "minori" dimensioni da sottoporre a verifica.

Allegato 2 Scheda notizie.

Allegato 3 Documento contenente la programmazione nominativa dei soggetti di "medie" e "rilevanti" dimensioni da sottoporre a verifica.

Allegato 3/A Lettera di trasmissione della programmazione nominativa dei soggetti di "medie" e "rilevanti" dimensioni da sottoporre a verifica.

Allegato 4 Prospetto riepilogativo dei codici attività dei soggetti di "medie" dimensioni selezionati.

Allegato 5 Soggetti che si avvalgono del ravvedimento operoso (distinto in allegati 5/A e 5/B).

Allegato 6 Lettera all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'avvio di attività ispettive nei confronti di soggetti destinatari delle comunicazioni di cui alla L. n. 190/2014.

Allegato 7 Scheda preparazione verifica.

Allegato 8/A Foglio di servizio per accesso nel luogo di svolgimento dell'attività.

Allegato 8/B Foglio di servizio per accesso domiciliare.

Allegato 8/C Foglio di servizio per estensione attività ispettiva ad altre annualità.

Allegato 8/D Foglio di servizio per conversione controllo in verifica fiscale.

Allegato 9 P.v. accesso domiciliare.

Allegato 10 Richieste di autorizzazione all'A.G. per l'accesso domiciliare e relativi atti autorizzativi (distinto in allegati 10/A, 10/B, 10/C e 10/D).

Allegato 10-bis P.v. di rilevamento giacenze.

Allegato 10-ter P.v. di rilevamento e identificazione del personale.

Allegato 11 P.v. di verifica relativo al primo giorno di attività nei confronti di società, impresa o ente.

Allegato 12 P.v. di verifica relativo al primo giorno di attività nei confronti di esercenti arti o professioni.

Allegato 13 P.v. di verifica relativo al primo giorno di attività nei confronti di soggetti privati.

Allegato 14 Inviti a presentarsi per l'avvio di una verifica fiscale (distinto in allegati 14/A e 14/B).

Allegato 15 P.v. di verifica relativo alle attività svolte nei giorni successivi all'accesso.

Allegato 16 Delega a rappresentare il contribuente.

Allegato 17/A Richiesta di proroga dei termini di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente.

Allegato 17/B Provvedimento di proroga dei termini di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente.

Allegato 18 Segnalazione Risultato di Servizio (S.R.S.).

Allegato 19 P.v. di constatazione.

Allegato 20 Scheda di sintesi best practices.

Allegato 21 Prospetti di calcolo indici di solvibilità e indebitamento (distinto in allegati 21/A e 21/B).

Allegato 22 Scheda identificativa dei dati necessari per la richiesta di misure cautelari.

Allegato 23 Scheda di preparazione e autorizzazione del controllo.

Allegato 24 Inoltro istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate.



VOLUME IV

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Allegato 25 Comunicazione preliminare al contribuente di irregolarità o incompletezza dell'istanza.

Allegato 26 Comunicazione di avvio del procedimento.

Allegato 27/A Provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso.

Allegato 27/B Provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di accesso.

Allegato 28 Comunicazione preliminare al contribuente dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di accesso.

Allegato 29 Provvedimento di definitivo diniego dell'istanza di accesso.

Allegato 30 Verbale delle operazioni compiute per accesso agli atti.

Allegato 30-bis Segnalazione di integrazione e correzione degli atti della verifica/del controllo

Allegato 31/A Art. 36 D.P.R. n. 600/1973 - Direttiva Pansa.

Allegato 31/B Art. 36 D.P.R. n. 600/1973 - Direttiva Gabrielli.

Allegato 32 Prospetto segnalazioni ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 600/1973.

Allegato 33/A Lettera di trasmissione richiesta indagini finanziarie.

Allegato 33 Richiesta indagini finanziarie per contribuente.

Allegato 34 Richiesta per contribuente e rapporti-operazioni.

Allegato 35/A Richiesta per rapporti-operazioni e per oggetto.

Allegato 35/B Richiesta per assegni-titoli in forma libera.

Allegato 36 Autorizzazione per contribuente.

Allegato 37 Autorizzazione per contribuente e rapporti-operazioni.

Allegato 38/A Autorizzazione per rapporti-operazioni e per oggetto.

Allegato 38/B Autorizzazione per assegni-titoli in forma libera.

Allegato 39 Richiesta per l'accesso presso intermediari finanziari.

Allegato 40 Autorizzazione per l'accesso presso intermediari finanziari.

Allegato 41 Spese familiari.

Allegato 42 Prospetti CETE (distinto negli allegati da 42/A a 42/O).

Allegato 43 P.v. di operazioni compiute CETE.

Allegato 44 Prontuario sanzioni lavoro.

Allegato 45 Verbale unico di accertamento e relativi annessi.



IPERAMMORTAMENTO E PERIZIA: I CHIARIMENTI SUL FILO DI LANA

Con un doppio intervento in data 15/12/2017 l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 152/E) e il M.I.S.E. (circolare 547750) sono intervenute fornendo alcune puntualizzazioni in merito alla perizia in scadenza per fine anno e fornendo altresì alcuni chiarimenti in merito alla determinazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione. Di particolare interesse la precisazione che, fermo restando il termine del 31/12/2017 per la verifica delle caratteristiche dell'investimento, dell'avvenuta interconnessione e per la redazione della perizia asseverata, consente al professionista – a determinate condizioni - di guadagnare qualche giorno per il giuramento in Tribunale. Fornito, altresì, uno **schema tipo** (fac simile) di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica ferma restando la possibilità di integrare gli stessi o di adottare schemi o formati differenti.

La perizia entro l'esercizio (C.M.4/E)

Si ricorda innanzitutto che per fruire dei benefici industria 4.0 è necessario che la sussistenza dei requisiti risulti da una perizia asseverata e giurata (da parte di un ingegnere o perito industriale) se il costo unitario di acquisizione è superiore a 500.000 euro. Fino a tale soglie, invece, è sufficiente (ma si consiglia comunque la perizia) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante. In alternativa è anche ammessa l'attestazione di conformità rilasciata da un ente di certificazione accreditato.

Si ricorda al riguardo come la C.M. 4/E/2017, § 6.3, precisi che:

- la perizia, l'attestazione o, nel caso, la dichiarazione del legale rappresentante "devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura" (entro il periodo d'imposta, in altri termini, a partire dal quale è fruibile l'agevolazione ossia entro 31/12/2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare se entro tale data è avvenuta anche l'interconnessione e l'agevolazione è quindi fruibile da Redditi 2018 per il 2017);
- è ammessa la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione, fermo restando (C.M. 547750) che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, pur effettuata entro il termine di chiusura del periodo d'imposta della loro entrata in funzione, non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime dell'iper ammortamento dallo stesso periodo, anche se l'effettuazione della verifica dell'interconnessione avvenisse nei primi giorni del successivo periodo d'imposta.

La perizia giurata (o l'attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili.

Termini differibili (a talune condizioni) ai primi di gennaio (R.M. 152/E)

Per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia potrebbero incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre entro il quale completare la procedura con il giuramento in Tributare (ad esempio perché consegna e le fasi collaudo e accettazione avvengono proprio a ridosso di tale data) è stata ammessa la possibilità di procedere con il giuramento anche **nei giorni primi giorni successivi al 31 dicembre 2017** ma **a condizione** che:

- il professionista incaricato consegni comunque all'impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti;
- che tale consegna risulti documentato da un atto avente data certa attraverso, ad esempio, l'invio di detta perizia in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec);
- il documento successivamente esibito per il giuramento risulti esattamente il medesimo inviato all'impresa.

Va ricordato che, in alternativa, il giuramento potrebbe essere effettuato anche presso un Notaio.

La soglia di 500 mila euro (C.M. 547750)

Per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a € 500.000 è possibile adempiere all'onere documentale anche attraverso "una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle



disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445". A tal riquardo viene precisato che:

- in caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all'investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o le singole componenti) siano acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi;
- nell'ipotesi in cui l'investimento abbia a oggetto più beni di costo unitario non superiore al suddetto limite dei 500.000 euro, non costituenti impianti o porzione di impianti nell'accezione soprarichiamata, ancorché non obbligatorio è comunque in facoltà dell'impresa richiedere, per motivi prudenziali o per altri motivi, l'intervento del professionista (o dell'ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità).

Natura e contenuto della perizia (C.M. 547750)

Le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell'attestazione di conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:

- Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l'allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all'allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all'appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;
- Rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia o dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.

Alla circolare del M.I.S.E. sono allegati i seguenti modelli con la precisazione che gli schemi proposti non è obbligatoria essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

Allegato 1	Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (<i>Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti</i>)
Allegato 2	Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità - Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Allegato 3	Modello di relazione tecnica per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (<i>Beni strumentali il cui funzionamento</i> è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

Pare utile evidenziare come sia stato precisato che:

- la perizia giurata o l'attestazione di conformità richiesta dalla norma (rilasciata dai professionisti abilitati) riguardi un accertamento di natura strettamente tecnica (stante il dato letterale del comma 11 della legge 232/2016) a cui si ricollega l'assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti;
- rimane ferma, invece, la diretta ed esclusiva responsabilità dell'impresa ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali in merito agli "altri contenuti", pur sempre concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella perizia, che il professionista o l'ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestazione sulla base delle indicazioni e valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo); a tal riguardo viene esemplificata, ad esempio, la determinazione del costo fiscalmente rilevante e il requisito della novità dei beni oggetto dell'investimento; in altri termini la perizia giurata o l'attestazione non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono il presupposto per la spettanza dell'agevolazione.

Determinazione costo investimenti agevolabili (R.M. 152/E)

Sintetizziamo i principali chiarimenti forniti.



Costo perizia	Non assume rilevanza ai fini dell'agevolazione (cioè non è agevolabile) a prescindere dalle modalità di contabilizzazione.
Piccole opere murarie per installazione del macchinario	È possibile tenerne conto, quali oneri accessori, ai fini della determinazione del costo dell'investimento iper ammortizzabile ma a condizione che i lavori, presentando una consistenza volumetrica apprezzabile, non assumano natura di "costruzioni" ai sensi della disciplina catastale. Le "costruzioni", infatti, non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione. Si confronti al riguardo il principio contabile OIC 16 e, per quanto riguarda, l'individuazione della nozione ai fini catastali di "costruzioni", la C.M. 2/E/2016.
Attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria di un bene (a prescindere dall'acquisto separato o in uno con il bene principale)	Fermo restando che ai fini dell'agevolazione dell'iper ammortamento assumono rilevanza soltanto gli investimenti aventi ad oggetto i beni elencati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 e che, a stretto rigore, le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42/CE, non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni elencati nel predetto allegato A, viene precisato che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa alle seguenti condizioni nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale e si tratti di attrezzature "indispensabili" al funzionamento del macchinario. Per ragioni di semplificazione e di certezza (sia per i contribuenti che per gli Uffici) è stato ritenuto che tale circostanza possa ritenersi verificata nel limite forfetario del 5% del costo del bene principale rilevante ai fini dell'iper ammortamento; rimane la possibilità di applicare l'iper anche sul costo delle attrezzature che eccede tale limite ma con onere probatorio a pieno carico del contribuente. In tali ipotesi, per la spalmatura del beneficio, assumerà comunque rilievo il coefficiente di ammortamento specificatamente previsto per l'attrezzatura, sempreché, ovviamente, i costi di detta attrezzatura siano effettivamente sostenuti e documentati.

Il testo completo delle citate circolari e gli approfondimenti già pubblicati sul notiziario associativo sono disponibili sul sito dell'Associazione al seguente indirizzo: www.apindustria.vi.it > i nostri servizi > Fiscale > approfondimenti > agevolazioni fiscali ed incentivi > Proroga super e iper ammortamento (legge di bilancio 2017).

Notizia 20171220FZ01



DICHIARAZIONI D'INTENTO PER IL 2018

A fine anno si ripresenta, per gli esportatori abituali, il problema dell'invio delle dichiarazioni d'intento per il nuovo anno. Non ci sono novità rispetto alla disciplina in vigore dal 1/3/2017 tuttavia appare utile ripercorre in sintesi le principali regole da ricordare.

L'invio a dicembre delle dichiarazioni d'intento per il nuovo anno

Al fine di trovare piena copertura fin dal 1° gennaio, come negli anni scorsi, è possibile anticipare a dicembre l'invio delle dichiarazioni d'intento a valere per gli acquisti che saranno effettuati nel nuovo anno (il 2018 nel nostro caso) spendibili con il nuovo plafond (quello per il 2018 giacché l'eventuale residuo 2017 non sarebbe più utilizzabile). La condizione ovviamente è che l'esportatore abituale sia sicuro di conseguirei i requisiti (status di esportatore abituale e plafond) che saranno successivamente riscontrabili dal quadro VC della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 (modello Iva 2019 in scadenza ad aprile 2019) ma intuibile già dal quadro VE relativo al 2017 (modello Iva 2018 in scadenza ad aprile 2018). Ciò premesso va ricordato che la dichiarazione dichiarazioni d'intento deve:

- 1) rispettare la protocollazione dell'anno di riferimento del plafond anche se emessa (vedi esempio B) alla fine dell'anno precedente (R.M. 26/07/1985 n. 355803 e C.M. 8/D/2003 § 7.2.);
- 2) essere annotata nell'apposito registro entro 15 giorni dall'emissione (pena la sanzione da € 516 a 2.582 ex art. 2,co.2, DL 746/83).

Esempi Protocollazione dichiarazioni d'intento			
A dichiarazione emessa il 28/12/2017 per le operazioni da eseguire entro il 31/12/2017			
B dichiarazione emessa il 28/12/2017 per le operazioni (singolo acquisto o fino ad un certo importo) effettuate nel 2018	Prende il protocollo 1/2018		
C Dichiarazione d'intento emessa il 3/1/2018 per le operazioni (singolo acquisto o fino ad un certo importo) effettuate nel 2018	Prende il protocollo 2/2018		

L'annotazione della dichiarazione di cui all'esempio B va annotata separatamente a quella dell'esempio A pur essendo emesse nella stessa data (R.M. 26/07/1985 n. 355803). La B, infatti, va annotata nella pagina dedicata al 2018 a cui seguirà l'annotazione della dichiarazione C.

E' appena il caso di precisare che nell'esempio B e C l'anno 2018 - oltre che nel protocollo riportato in altro a destra della dichiarazione (vedi figura 2 nel prosieguo) – va indicato nella parte centrale della dichiarazione d'intento (vedi figura 1) ove si dichiara di voler effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva in quanto esportatori abituali e nei limiti indicati a casella 1 (per singola operazione) o 2 (per le operazioni fino a concorrenza della cifra indicata).

Figura 1

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO Indicare 2018 per le dichiarazioni a valere sugli acquisti dal 2018 La dichiarazione si riferisce a: una sola operazione per un importo fino a euro operazioni fino a concorrenza di euro

L'importo assegnabile con la singola dichiarazione d'intento

Come già evidenziato su queste pagine (vedi notiziario 2/2017), per quanto concerne la possibilità per l'esportatore abituale di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, è stato confermato che:

 "le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond;



2. non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato" (cfr AE AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0027195. 07-02-2017-U in risposta ai quesiti formulati da Confimi Industria).

Ciò premesso rimane fermo che:


- a) il totale degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale senza Iva deve al più corrispondere al valore del plafond effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione annuale Iva, pena l'irrogazione all'esportatore stesso della sanzione dal 100% al 200% dell'Iva "splafonata" (art. 7, co. 4, D.Lgs. 471/97);
- b) il fornitore non deve emettere fattura non imponibile senza la dichiarazione d'intento rilasciata dal cliente esportatore abituale (oppure oltre l'importo di copertura offerto dalla stessa) pena l'irrogazione (al fornitore) di analoga sanzione (art. 7, co. 3, D.Lgs. 471/97) e ferma restando l'esigenza del riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione della stessa, pena la sanzione dal € 250 a € 2.000 (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/97);
- c) nel caso di ricevimento di fattura in carenza della dichiarazione di cui al punto precedente, il cessionario/committente (a prescindere o meno dallo splafonamento di cui al punto a) rischia di essere sanzionato nella misura del 100% dell'Iva non applicata dal fornitore, salvo attivazione, da parte del cessionario/committente, della procedura dell'autofattura denuncia (art. 6, co.8-9, D.Lgs. 471/97).

Ricevimento della dichiarazione d'intento da parte del fornitore

Ricordiamo che anche chi riceve le dichiarazioni d'intento (il fornitore) deve annotare le medesime nell'apposito registro (lo conferma la C.M. 31/E/2014) tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del DPR 633/72, entro 15 giorni dal ricevimento. Il fornitore deve attribuire una propria numerazione che inizia ogni anno con riferimento all'anno del plafond. Le dichiarazioni ricevute a dicembre 2017, ma riferite ad operazioni 2018, vanno quindi protocollate con la nuova numerazione 2018 e non andranno inserite nel quadro DI della dichiarazione Iva 2018 (relativa al 2017) ma andranno indicate nel modello Iva 2019 (relativo al 2018).

Si fa notare che la della dichiarazione riporta in alto a destra spazio per attribuire il ricevimento (subito sotto assegnato al momento cliente esportatore

Figura 2 DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



Data efficacia delle dichiarazioni d'intento inviate al fornitore

Particolarmente delicata è la questione della data di efficacia della dichiarazione d'intento che, com'è noto, non riporta alcuna data di emissione. A tal riguardo (al fine di meglio orientarsi sulla data a partire dalla quale il fornitore la può/deve considerare efficace) è utile precisare e ricordare quanto segue:

- non risulta di particolare rilievo la data eventualmente indicata nel quadro A in cui, nel caso di trasmissione attraverso un intermediario abilitato, compare la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione; al riguardo va infatti osservato che nelle istruzioni della modulistica vigente è precisato che "la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati";
- 2. la dichiarazione d'intento deve essere consegnata o spedita al fornitore o prestatore (o trasmessa telematicamente alla dogana, attraverso l'Agenzia delle Entrate, nel caso di importazione) anteriormente all'effettuazione dell'operazione da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 6 del DPR 633/72 (R.M. n. 470163 del 15/12/1990 e C.M. 8/D/2003 § 6);
- 3. se il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d'intento, egli è tenuto ad emettere la fattura con applicazione dell'imposta e, a sua volta, il cessionario/committente ha diritto ad esercitare la detrazione² (C.M. 8/E/2009 § 6.9).

Si considerino, a nostro parere, i seguenti esempi.

Caso	Data consegna all'intermediario (quadro A)	Data trasmissione all'Agenzia entrate	Data consegna/ spedizione al fornitore	Efficacia ai fini fatturazione non imponibile art. 8/c
1	28/12/2017	03/01/2018	Via pec il 15/01/2018	Dal 15/01/2018 Annotazione nel registro entro 30/1/2018

² Attenzione, però, che fuori da tale intervallo di "tolleranza" la detrazione dell'Iva per il cessionario/committente potrebbe essere contesta.



				con effetto 15/01/2018
2	03/01/2018 (oppure invio diretto contribuente)	03/01/2018	03/01/2018	Dal 03/01/2018 (annotazione nel registro entro il 18/01/2018 con effetto dal 3/01/2018)

Acquisti effettuabili con il plafond

Si ricorda che il soggetto che possiede lo status di esportatore abituale (più del 10% del volume d'affari rettificato relativo ad operazioni di esportazione ed assimilate) può utilizzare il plafond disponibile per l'acquisto di qualsiasi bene (anche strumentale) o servizio e per l'importazioni di beni (anche strumentali), con le seguenti esclusioni:

- fabbricati (compresi anche quelli in leasing o costruiti in appalto secondo la CM 145/E/1998³ mentre il via libera sembra riconosciuto dalla stessa AF RM 60/E/2010 per la locazione ordinaria);
- aree fabbricabili;
- beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell'art.19 e seguenti del DPR n. 633/72 o rientranti nel regime del margine (C.M. 177E/1995 § 5).

Ciò premesso va altresì ricordato che:

- l'istituto del plafond rimane applicabile (e di conseguenza rimangono valide le dichiarazioni d'intento con conseguente fatturazione non imponibile art. 8/c) per gli acquisti effettuati da cessionari/committenti che rientrano nell'ambito applicativo dello *split payment* di cui all'art. 17-ter ma che hanno rilasciato la dichiarazione d'intento in quanto esportatori abituali (C.M. 27/E del 7/11/2017 § 2);
- la dichiarazione d'intento non va utilizzata, invece, per gli acquisti da contribuenti minimi (CM 13/E/2008) o forfetari né per gli acquisti soggetti alla disciplina del reverse charge (C.M 14/E/2015);
- in presenza di triangolazioni occorre distinguere fra plafond libero e plafond vincolato, anche se tale distinzione non emerge in dichiarazione (come precisato nella C.M. 8/D/2013, la scomposizione del plafond complessivo può avvenire in base al seguente calcolo: PLAFOND DISPONIBILE PLAFOND VINCOLATO = PLAFOND LIBERO); la distinzione è necessaria poiché, a differenza di quanto sopra, la parte "vincolata" del plafond può essere utilizzata solo per l'acquisto di beni da esportare o cedere in altro Stato UE, nello stato originario (cioè senza subire trasformazioni, lavorazioni, montaggi e simili), entro 6 mesi dalla consegna da parte del fornitore. Ne consegue, quindi, che il plafond vincolato, non può essere utilizzato per l'acquisto di servizi o per l'acquisto di beni strumentali;
- per i soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art.19 co.5 (ossia quelli che esercitano sia attività che legittimano il diritto di detrazione dell'Iva, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72) sussiste l'obbligo di indicare la c.d. "Iva teorica" (quella relativa agli acquisti ed importazioni effettuate utilizzando il plafond) nel rigo VF35 della dichiarazione annuale Iva. La suddetta Iva teorica, nel meccanismo di calcolo dell'Iva detraibile (vedi formula rigo VF37), riduce l'importo dell'Iva effettivamente detraibile.

Il metodo di calcolo (fisso o mobile) emerge dalla prima dichiarazione d'intento

Si ricorda infine che non è mai consentito in corso d'anno passare da un metodo ad un altro (R.M. 10/07/1986 n° 356859). E' possibile, invece, cambiare metodo da un anno solare all'altro purché si operi in tal senso fin dall'inizio dell'anno⁴. Si noti, al riguardo, che la modulistica delle dichiarazioni d'intento in vigore dal 2015, nel quadro A rigo 1 (vedi figura 3) trasmesso all'Agenzia delle entrate unitamente alla dichiarazione, chiede l'indicazione preventiva (cioè fin dalla prima dichiarazione trasmessa) del metodo scelto per il calcolo del plafond per la nuova annualità (tale indicazione/scelta vincola quindi in merito a quanto dovrà essere riportato – ex post – nel rigo VC14 della dichiarazione annuale).

³ Nonostante il diverso pensiero dell'A.F. la possibilità di utilizzare il plafond per i canoni di leasing immobiliari (ma non anche del prezzo di riscatto) sembra tuttavia ormai consolidata in seno alla Cassazione (8/2/2000 n. 1362, 17/1/2001 n. 2888 e 15/10/2013 n. 23329). Analoghe conclusioni per l'utilizzo a fronte dei fatture di appalto (servizi) per la costruzione di edifici (vedi la recente Cass. 15/4/2016 n. 7504). A tal'ultimo riguardo una breve osservazione va però riservata alla disciplina del reverse charge che, come sostenuto dalla prassi (C.M. 14/E e 37/E/2015), prevale sull'istituto del plafond; il plafond, quindi, non potrà essere utilizzato per le prestazioni dell'art. 17 co.6 lett. a-ter, fra le quali le prestazioni di installazione impianti e completamento edifici a meno che, purché nel contesto di un contratto unico, non si collochino in interventi di costruzione oppure di recupero ai sensi dell'art. 3 lett. c) e d) del T.U.E. (si rinvia, per maggiori dettagli, all'articolo pubblicato sul notiziario Apindustria Confimi Vicenza n. 12/2016).


⁴ Va precisato quanto segue:

⁻ nel caso di **passaggio dal metodo solare a quello mensile**, non sussistono particolari problemi in quanto il plafond disponibile all'inizio dell'anno è, in linea di massima (salvo l'eventuale incidenza ex post di note di variazione), pari alle esportazioni ed altre operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente;

⁻ nel caso di **passaggio dal metodo mensile a quello solare**, dovrà essere preso come riferimento iniziale, di plafond disponibile, lo stesso importo che si avrebbe avuto al primo gennaio se si fosse mantenuto il metodo mensile (R.M. 77/E del 06/03/2002).



Figura 3





Per la consultazione completa degli approfondimenti pubblicati sul notiziario Apindustria Confimi Vicenza in materia di plafond e dichiarazioni d'intento, si rinvia alla seguente pagana del sito: www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > contabilità ed Iva > Plafond ed esportatori abituali.

Notizia 20171220FZ02

LE CIRCOLARI ESPLICATIVE DELLO SPLIT PAYMENT "ALLARGATO"

"Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" (Dante Alighieri, canto III dell'Inferno).

Dopo la notizia dell'ennesima modifica apportata in data 19/12/2017 tanto agli elenchi già in vigore dal 1 luglio 2017 quanto a quelli che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018 non vale la pena aggiungere altri commenti alla vicenda. Nel rinviare ai percorsi di ricerca disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF (disponibili anche sul sito dell'Associazione > Servizi > Fiscale > In evidenza > Split payment allargato elenchi) ci limitiamo, per il momento, ad allegare le due circolari (la n. 27 e la n° 28) emanate dall'Agenzia delle Entrate a commento della nuova disciplina in vigore dal 1 luglio scorso. La seconda circolare, in particolare, affronta il tema del versamento dell'acconto Iva in scadenza il prossimo 27 dicembre che, per i cessionari/committenti in split list, dovrà essere "integrato" secondo le disposizioni contenute nel nell'art. 5, comma 2-bis, del D.M. 23/01/2015 come modificato dai decreti di giugno e luglio scorso.

Allegati:

- C.M. 27/E del 7/11/2017 (http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/Apiweekly201712N3/CM_27E-07-11-2017-splitpayment-circolare.pdf)
- C-M- 28/E del 15/12/2017 (http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/Apiweekly201712N3/CM-28E-1512.2017AccontolVASplit.pdf)

Notizia 20171220FZ03



DETRAZIONE IVA IN TILT DALL'ALBA 2018

A meno che Babbo Natale non porti in dono un po' di saggezza al legislatore della manovra 2018 in corso di approvazione (la versione definitiva della legge di Bilancio dovrebbe essere licenziata il 21 o 22 dicembre dopo la chiusura di questa notizia), gli operatori Iva si sveglieranno all'alba del 2018 con un bel po' di complicazioni in più **per gestire la detrazione Iva delle fatture datate fine 2017**. Come già anticipato su queste pagine (vedi notiziario di maggio 2017) le novità introdotte dall'art. 2 del D.L. 50/2017 hanno ridotto infatti il *dies ad quem* (termine ultimo) entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva acquisti che andrebbe letteralmente comunque ricondotto all'anno di esigibilità dell'imposta (per semplicità effettuazione dell'operazione) e non potrebbe quindi essere esercitato nelle successive liquidazioni del nuovo anno (articolo 19 co.1 DPR 633/72). Questa novità, ricordiamo, è in vigore dallo scorso 24 aprile con effetto per le fatture e bollette doganali emesse dall'1/1/2017 (comma 2-bis) ma gli effetti esploderanno nelle nuove criticità solo all'alba del 2018.

La manovra 2018. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, come si diceva, sono ormai sfumate le speranze di veder ripristinata la disciplina previgente (bocciati gli emendamenti sia al dl 148 già pubblicato in Gazzetta, sia quelle presentati al Senato per la legge di Bilancio 2018) anche se qualche speranza di veder ricondotta in termini di ragionevolezza la vicenda sembrava legata nei giorni scorsi all'ipotesi di ripescaggio alla Camere di uno degli emendamenti già presentati al Senato (promosso da Confimi Industria) che propone(va) di allungare la detrazione almeno ad un anno (anche se non più ai due di prima). Fuori di tale ipotesi agli operatori non resterà quindi che confidare negli esiti non celeri della denuncia alla Commissione UE presentata lo scorso maggio da Confimi industria e dall'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) per presunta violazione del principio di neutralità, effettività, proporzionalità ed equivalenza; iter iniziato lo scorso agosto con l'assegnazione del funzionario competente e proseguito nei giorni scorsi con l'invio di note aggiuntive mirate a evidenziare gli orientamenti (favorevoli ai contribuenti) emergenti da alcune recenti cause pendenti in Corte di Giustizia.

Possibili interpretazioni euro orientate. Come evidenziato nella citata denuncia la detrazione immediata (legata al momento di esigibilità/effettuazione) è di carattere non esclusivo pena l'insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla direttiva (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02. Tali insegnamenti, come di diceva, potrebbero venire confermati anche in altre due causi attualmente pendenti presso la Corte di giustizia il che significherebbe che la detrazione non potrebbe comunque essere esercitata prima del possesso (arrivo) della fattura. Secondo tale lettura, quindi, chi riuscisse a documentare l'arrivo tardivo (cosa non sempre agevole) potrebbe sostenere la detraibilità in quel momento (senza retro imputazione all'anno di esigibilità). Ad oggi, ovviamente, non è dato sapere il pensiero dell'Agenzia delle entrate.

Suggerimenti. In attesa dei prossimi sviluppi, prima di formulare alcune esemplificazioni, non ci resta per il momento che raccomandare alcuni comportamenti mirati a cercare di ridurre le criticità fra le parti. In sequenza:

- emettere le fatture delle cessioni di beni tempestivamente entro il 31/12/2017 consegnandole/spedendole però immediatamente (senza ritardi) al cessionario che le dovrà detrarre nella liquidazione di dicembre in scadenza il 16/01/2018 (un po' di margine in più c'è per i cessionari trimestrali che effettuano il versamento con la dichiarazione annuale il 16 marzo); in subordine, per le cessioni di dicembre documentate da DDT, emettere fattura differita datata 15/1/2018 in modo da consentire nell'eventualità al cessionario di dimostrare senza particolari difficoltà che la fattura non esisteva nel 2017; evitare, in sostanza, di mandare al cliente fatture datate 31/12/2017 oltre i termini per la liquidazione in scadenza il 16 gennaio altrimenti lo si costringerebbe al recupero elusivamente in dichiarazione annuale Iva per il 2017 (entro aprile 2018) mandando a credito la stessa con i problemi di gestione del credito che ne derivano;
- emettere la fattura attiva per i servizi interni non ancora incassati solo ad inizio 2018 (si ricorda che per i servizi la fattura può essere emessa non oltre l'incasso) in modo da consentire la detrazione per l'intero 2018.

Caso 1

Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 22/1/2018

- Letteralmente (articolo 19 co.1 vigente) la detrazione può essere esercitata solo con riferimento all'anno 2017 (al più tardi con la dichiarazione annuale Iva in scadenza il 30 aprile 2018) tesi prudente
- Secondo interpretazioni di origine comunitaria il dies a quo per la detrazione si perfeziona però con il possesso della fattura e quindi il cessionario/committente potrebbe sostenere la detrazione il 16 febbraio per gennaio ma dovrà essere in grado (si ritiene) di documentare adeguatamente la data di arrivo della stessa – tesi audace
- In tal'ultimo caso non è chiaro se la detrazione potrà essere esercitata anche



	nelle liquidazioni successive e al più tardi con la dichiarazione Iva 2019 o se, oltre la liquidazione di gennaio 2018, l'ultima spiaggia rimanga la dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017.
Caso 2 Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 3/1/2018	Stesse considerazioni di cui sopra con la differenza che il cessionario/committente (tralasciando di documentare l'arrivo) riesce ad imputare la detrazione nel mese di dicembre in perfetta aderenza al dato letterale dell'articolo 19.
Caso 3	T
Fattura differita datata 15/01/2018 relativa a d.d.t. di dicembre 2017	Stesse considerazioni di cui al caso 1 con la differenza che la data fattura 2018 assorbe il problema probatorio della data di arrivo.

	Prestatore	Committente	
 Caso 4 Fattura per servizi resi/ultimati nel 2017 ma emessa il 3/1/2018 (incasso 2018) Iva esigibile a gennaio 2018 (scadenza versamento 16/02/2018 per i mensili) Ai fini reddituali (per imprese in ordinaria) rimane ferma la competenza 2017 (Fatture da emettere) Nel caso di fattura datata 31/12 il caso 1 e 2		 L'Iva è detraibile per tutto il 2018 previa annotazione e al più tardi con la dichiarazione annuale (Iva 2019) Ai fini reddituali (per imprese in ordinaria) rimane ferma la competenza 2017 (Fatture da ricevere) 	
Caso 5 Reso di merce (ddt) dicembre 2017, per sopravvenuto accordo, relativo a vendita di marzo 2017 Possibilità di emettere nota di accredito con recupero Iva ex art. 26 co.3 Il diritto al recupero, però, può essere esercitato entro i termini dell'art. 19 e quindi al più tardi con la dichiarazione annuale entro il 30/04/2018		Il committente deve riversare l'Iva originariamente detratta relativa alla nota di accredito ricevuta (art. 26 co.5)	

	Prestatore	Committente
Caso 6 Credito infruttuoso risultante da fallimento chiuso a dicembre 2017	 Possibilità di emettere nota di accredito con recupero Iva ex art. 26 co.2 (previa originaria insinuazione) Il diritto al recupero, però, può essere esercitato entro i termini dell'art. 19 e quindi al più tardi con la dichiarazione annuale entro il 30/04/2018 	Per le procedure concorsuali (es. fallimento) le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 poi abrogata dalla legge di Bilancio 2017 prima dell'entrate in vigore escludeva l'obbligo di annotare a debito le note accredito ricevute; l'irrilevanza di tali note in passato era stata affermata con R.M. 155/E/2001 e R.M. 161/E/2001.

La tematica sarà oggetto di ulteriori approfondimento in occasione del convegno sulle novità fiscali di inizio anno che si terrà in Associazione il 25/01/2018.

Notizia 20171220FZ04





Giovedì 25/01/2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 Sala Convegni Apindustria - Galleria Crispi 45 – Vicenza

Il tradizionale convegno fiscale di inizio anno sarà dedicato all'analisi delle novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018, dal relativo "collegato" e dalla legge europea 2017. L'incontro sarà altresì l'occasione per analizzare e fare il punto sulle altre novità e i chiarimenti fiscali di impatto operativo per il 2018.

Argomenti trattati:

Le agevolazioni

La proroga del superammortamento, iperammortamento industria 4.0 e Sabatini Credito d'imposta formazione tecnologia 4.0 Novità bonus 80 euro, bonus pubblicità e altri bonu

Novità adempimenti telematici 2018 e 2019

L'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dal 2019 Obblighi fatturazione elettronica anticipati dal 1° luglio 2018 L'acquisto di carburanti (novità per la scheda carburante e le modalità di pagamento) Novità spesometro 2° semestre 2017 e 2018 Novità Intrastat

Il punto sulla detrazione dell'Iva acquisti sulle fatture di fine anno

Le novità dell'art. 2 del DL 50/2017 e l'impatto sull'operatività amministrativa II punto sulla denuncia Confimi-Anc alla Commissione UE Possibili interpretazioni euro orientate

Altre novità

Ulteriori novità split payment e novità aliquote Iva La sospensione degli F24 in compensazione a profilo di rischio Novità stampa/tenuta registri Iva vendite e acquisti Recupero Iva accertamento cessionario Indennizzo costo fideiussione rimborsi Iva Novità calendario scadenze adempimenti 2018 Slittamento entrata in vigore IRI e proroga validità studi di settore Novità tassazione dividendi La web tax (cenni)

Relatori

Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani - Funzionari Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza

La partecipazione è GRATUITA per le aziende associate - ISCRIVITI: https://goo.gl/forms/o1swbsZFSYKPORCs1



LEGALE

BANDI MEPA BENI E SERVIZI - AGGIORNAMENTO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Si comunica che il 15 dicembre scorso sono state modificate e aggiornate alcune categorie merceologiche del Bando Beni e del Bando Servizi del Mercato elettronico.

Nello specifico sono stati **aggiornati i requisiti di abilitazione dei Capitolati d'oneri** (Bandi) per l'abilitazione degli operatori economici al MePA per i **Servizi** delle seguenti Categorie merceologiche:

- Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale
- Servizi professionali di revisione legale
- Servizi professionali legali e normativi
- Servizi professionali Attuariali

L'aggiornamento consiste nella richiesta della presenza di un iscritto (per persone giuridiche) ovvero iscrizione personale (per persone fisiche) ad uno degli ordini professionali specificati nella documentazione della relativa Categoria. Inoltre, sono state **effettuate nuove estensioni merceologiche** per le seguenti Categorie del Bando **Servizi** e del Bando **Beni**:

- Bando Servizi Categoria Servizi di consulenza del lavoro: E' stato esteso lo svolgimento del servizio a nuove figure professionali
- Bando Servizi Categoria Servizi di pulizia immobili e di disinfestazione: La scheda tecnica "controllo e rimozione ostruzioni" è stata ampliata con il "servizio spurgo" ed il "servizio di videoispezione"
- Bando Beni Categoria Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative: Sono state previste due nuove schede di catalogo: "Giochi e giocattoli" e "Articoli e attrezzature sportive"

Si invitano gli utenti interessati ad aggiornare correttamente il catalogo consultando la nuova versione dei Capitolati tecnici per le rispettive Categorie disponibili sul Portale nella Documentazione di iniziativa dei bandi del Mercato elettronico.

• Scheda Riassuntiva Bando Servizi

(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?%20%20tipo_uten te=PA&idT=1602049&tipoVis=descr&nome=SERVIZI&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=inizia tiva&sort=asc& pagina=1& element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico)

• Scheda Riassuntiva Bando Beni

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?%20%20tipo_utent e=PA&idT=1602048&tipoVis=descr&nome=BENI&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=iniziativa &sort=asc& pagina=1& element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico

Per consultare la notizia nel sito istituzionale il link di riferimento è

https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageNews.do?adfgenDispatchAction=showNewsDetail&org.apache.s truts.taglib.html.CANCEL=true&theNotifica.idNotifica=372429313&provenienza=daHomePage

Notizia 20171218EV1



ESTERO

LA BANCA CENTRALE EGIZIANA RIMUOVE LE RESTRIZIONI SULLA VALUTA STRANIERA PER GLI IMPORTATORI

La Banca Centrale Egiziana (CBE) ha rimosso i limiti relativi al deposito e al ritiro di valuta straniera imposti agli importatori di beni non di prima necessità.

Detti limiti, pari a 10.000 \$ giornalieri e 50.000 \$ mensili a livello di deposito e a 30.000 \$ a livello di ritiro, sono stati aboliti in data 28 novembre 2017 dalla CBE.

La mossa è un evidente segnale del miglioramento della liquidità bancaria conseguito al programma di prestito di 12 miliardi di dollari in tre anni concesso dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alla liberalizzazione del tasso di cambio che ha dimezzato il valore della valuta locale e messo fine al mercato nero per il dollaro.

Rimuovere i controlli sul capitale era tra le riforme concordate come parte del programma del FMI adottato nel 2016 che includeva aumento delle tasse e tagli ai sussidi.

Le riserve estere della Banca Centrale sono aumentate da quando le riforme hanno avuto inizio, raggiungendo i 36,7 miliardi di dollari alla fine di ottobre, approssimativamente il doppio del periodo antecedente l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Fonte: ICE II Cairo - http://www.ice.gov.it/paesi/africa/egitto/ufficio.htm?sede

Notizia 20171204EF1

RAGGIUNTO L'ACCORDO TRA UE E GIAPPONE PER UN TRATTATO BILATERALE DI LIBERO SCAMBIO

Lo scorso 8 dicembre è stato raggiunto formalmente l'accordo per un trattato bilaterale di libero scambio tra UE e Giappone (l'accordo di principio sul piano politico era già stato raggiunto nel corso del vertice UE-Giappone del 6 luglio scorso⁵).

Ai fini **dell'entrata in vigore, ipotizzata per il 2019**, l'accordo deve ora essere soggetto alla revisione giuridica, all'approvazione del Parlamento UE e degli Stati membri.

Come riportato nel Comunicato Stampa della Commissione Europea, leggibile al link http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_it.htm, l'accordo di partenariato economico eliminerà moltissimi dei dazi corrisposti sui beni UE importati in Giappone e viceversa.

Il mercato giapponese, con i suoi 127 milioni di abitanti, si aprirà ai prodotti agricoli UE e diventerà un'ulteriore opportunità per le esportazioni UE di vari altri settori.

Con l'accordo saranno anche eliminati annosi ostacoli normativi.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20171212EF2

⁵ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_it.htm



BREXIT PUNTO PER PUNTO (ALL'8.12.2017)

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre u.s. è stato raggiunto l'accordo sulla Brexit tra la premier britannica Theresa May e i vertici dell'Ue.

I punti in discussione, come noto, sono stati la frontiera irlandese, la tutela dei cittadini UE nel Regno Unito e di quelli britannici in UE, le concessioni di Londra sull'accordo finanziario.

Per una lettura punto per punto si rimanda al link http://www.eunews.it/2017/12/10/brexit-accordodivorzio/98179.

Prossimo passo: l'accordo di divorzio sarà esaminato dai governi dell'UE che dovranno dare il loro via libera (probabile ma non scontato) alla riunione del Consiglio europeo a 27 di venerdì 15 dicembre a Bruxelles.

Notizia 20171212EF2

INTRODUZIONE DELL'IVA NEI PAESI ARABI DEL **CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (GCC)**

Gli Stati membri del GCC - Gulf Cooperation Council, ovvero Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar hanno deciso di introdurre la Value Added Tax o VAT (imposta sul valore aggiunto) nelle cessioni di beni e servizi.

L'imposta sarà applicata:

- a partire dall'1.1.2018 in Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti
- a partire dal 2019 negli altri paesi.

L'aliquota applicata sulla maggior parte delle forniture di beni e servizi sarà pari al 5%.

La nuova VAT non sarà applicata o, più correttamente, sarà applicata l'aliquota 0%, su 100 beni di prima necessità nei settori: alimentare; salute e farmaci; servizi finanziari, assicurazioni, di trasporto pubblico domestico, istruzione; vendita e locazione di immobili residenziali.

Anche alle esportazioni e ai servizi internazionali sarà applicata l'aliquota 0%.

Per quanto riguarda, invece, le importazioni di beni dall'estero nei paesi GCC (es. esportazioni dall'Italia), la VAT sarà applicata e riscossa direttamente dalle autorità doganali dei paesi GCC (per il 2018 limitatamente all'Arabia Saudita e agli UAE) insieme ai dazi e agli altri tributi/tasse/imposizioni/fees previsti al momento dell'importazione.

La VAT è stata introdotta per far fronte alla riduzione delle entrate statali in conseguenza del calo del prezzo del petrolio e dell'aumento dei servizi pubblici e sociali.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20171218FF1

DAZI ANTIDUMPING SU PRODOTTI ORIGINARI CINESI

Si pubblica un breve aggiornamento sui dazi antidumping applicabili all'importazione in UE a talune merci originarie della Repubblica Popolare Cinese:

Oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2207 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2017 – pubblicato nella GUUE L314 del 30.11.2017 - che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2207&from=IT



Le voci doganali interessate sono: NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10).

Sono, invece, esclusi i seguenti prodotti:

- i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione,
- i macinini per caffè in ceramica,
- gli affilacoltelli in ceramica,
- le affilatrici in ceramica,
- gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, e
- le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane.

Fogli di alluminio

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2213 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2017- pubblicato nella GUUE L316 dell'1.12.2017 - recante **modifica** del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che **estende** il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati **fogli di alluminio leggermente modificati**.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2213&from=IT

Le voci doganali interessate sono:

- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice **NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 30)** o
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice **NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 40)** o
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice **NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 50)** o
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice **NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80)**.

Il regolamento in parola entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2017.

Notizia 20171218EF2



AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DUAL USE (PRODOTTI A DUPLICE USO)

Come noto, il regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso è contenuto nel Regolamento (CE) n. 428/2009.

L'allegato I del regolamento in parola stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nell'UE.

Detto elenco è aggiornato regolarmente, anche in ragione dell'evoluzione tecnologica, per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'UE. L'elenco, infatti, attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).

Operativamente, quando un'operazione ha ad oggetto un bene dual use, il controllo istituito con il regolamento di cui sopra si attua con la richiesta, da parte dell'operatore economico al Ministero dello Sviluppo Economico, di un'autorizzazione e con il successivo rilascio della stessa da parte dello stesso Ministero, nonché nella tenuta di dettagliata documentazione.

Aggiornamento del Regolamento (CE) n. 428/2009

L'ultimo aggiornamento al Reg. 428/2009 è stato apportato con il **Regolamento Delegato (UE) 2017/2268** della Commissione del 26 settembre 2017 pubblicato nella GUUE L334 del 15.12.2017

L'aggiornamento, in vigore dal 16 dicembre 2017⁶ e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, prevede:

- i) l'allegato I del Reg. 428/2008 è sostituito dall'allegato I del Reg. 2017/2268 (versione aggiornata e consolidata);
- ii) gli allegati da IIbis a IIocties del Reg. 428/2009 sono sostituiti dall'allegato II del Reg. 2017/2268;
- iii) l'allegato IV del Reg. 428/2009 è sostituito dall'allegato III del Reg. 2017/2268.

Si ricorda che l'esportazione di prodotti a duplice uso senza le necessarie autorizzazioni è sottoposta a sanzioni severe.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232259, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20171218EF3

ICE+YOOX: UNA VETRINA PER CENTO AZIENDE ITALIANE IN CINA E USA

L'ICE-Agenzia e YOOX NET-A-PORTER Group (YNAP) hanno in programma di realizzare un intenso **programma** di promozione dell'eccellenza italiana attraverso uno "Shop-in-shop" digitale dedicato nella piattaforma YOOX ed una campagna di marketing digitale e online to offline (O2O) in Cina e negli Stati Uniti. Nell'ambito della promozione verrà posta particolare attenzione alla selezione di nuove aziende italiane produttrici di:

- Abbigliamento
- Calzature
- Borse e accessori
- · Bigiotteria e oggetti placcati in oro, argento (<800) e platino, tutti senza pietre preziose
- Design per la casa

per la stagione FW18.

Clicca qui per maggiori informazioni:

 $\frac{\text{http://app.ita.ice.it/e/es?s=79987756\&e=867\&elqTrackId=97585ea264914b9689752de481e312dd\&elq=0dad3c3e94044993a0980fcd41dc1dd8\&elqaid=1516\&elqat=1}{\text{c3e94044993a0980fcd41dc1dd8\&elqaid}}$

Notizia 20171218EF4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268&from=IT

⁶ consultabile al link